



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management

Il ruolo del professionista attestatore nella crisi d'impresa

The role of the professional attestor in business crisis

Relatore: Chiar.mo

Prof. Acquaroli Antonio

Tesi di Laurea di:

Molini Roberto

Anno Accademico 2019 – 2020

INDICE

Introduzione.....	5
-------------------	---

CAPITOLO I – ASPETTI GENERALI DELLA CRISI

D'IMPRESA.

I.1 Il concetto di crisi.....	10
I.2 Cause della crisi d'impresa.....	15
I.3 Tipologie di crisi.....	20
I.3.1 Crisi da inefficienza.....	21
I.3.2 Crisi da sovraccapacità e rigidità.....	23
I.3.3 Crisi da decadimento di prodotti.....	24
I.3.4 Crisi da carenza di programmazione.....	26
I.3.5 Crisi da squilibrio finanziario.....	27
I.4 Stadi della crisi.....	28
I.4.1 Squilibri e inefficienze.....	30
I.4.2 Perdita economica.....	32
I.4.3 Insolvenza.....	34
I.4.4 Dissesto.....	35
I.5 Superamento della crisi: i processi di risanamento.....	36

***CAPITOLO II – LA FIGURA DEL PROFESSIONISTA
ATTESTATORE PRIMA DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI***

II.1 Strumenti giuridici ed evoluzione della Legge Fallimentare.....	39
II.2.1 Procedure per la regolazione della crisi in ottica di continuità.....	47
II.2 La figura del professionista attestatore nella L.F.....	49
II.3 Nomina del professionista attestatore.....	54
II.3.1 Accettazione dell’incarico.....	58
II.3.2 Differenza tra professionista attestatore e redattore.....	60
II.4 Requisiti di indipendenza e terzietà del professionista.....	64
II.4.1 Le conseguenze della mancata indipendenza	66
II.5 L’attività del professionista attestatore.....	68
II.6 Responsabilità	74
II.6.1 La responsabilità civile.....	74
II.6.2 La responsabilità penale.....	81

CAPITOLO III – NUOVO CODICE SULLA CRISI D’IMPRESA

III.1 Codice della crisi: un nuovo risalto al professionista attestatore.....	85
III.2.1 I requisiti del professionista attestatore nel C.C.I	88
III.2.2 L’attestazione ai sensi dell’art 13 del C.C.I.....	95
III.3 La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.....	98

III.3.1 La fattibilità giuridica del piano.....	101
III.3.2 Le procedure di revisione dell'attestatore.....	103
III.3.3 La relazione di attestazione.....	105
III.4 Il reato di falso in attestazione.....	108
III.5 L'attività dell'attestatore nel C.C.I. e L.F.....	110
<i>CAPITOLO IV- ANALISI DI UN CASO PRATICO</i>	
IV.1 Attestazione del caso Prelios S.p.A.....	116
IV.1.1 Oggetto, natura e limiti dell'incarico.....	117
IV.1.2 Documentazione esaminata.....	119
IV.1.3 Dati identificativi e storici di Prelios S.p.A.....	119
IV.1.4 Veridicità e correttezza dei dati aziendali.....	120
IV.1.5 La fattibilità del piano.....	121
IV.1.6 Conclusione dell'attestazione.....	123
Conclusioni.....	127
Bibliografia.....	131

INTRODUZIONE

La riforma della crisi d'impresa, integrata e modificata nel percorso di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017 n. 155 denominata Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (di seguito C.C.I.), ha riconosciuto ed assegnato al professionista indipendente un ruolo chiave sia nella fase di allerta sia nella eventuale successiva fase di composizione della crisi. Con l'approvazione del testo definitivo del decreto legislativo del C.C.I., la figura del professionista indipendente, rispetto al precedente testo ed orientamento, viene ristabilita e individuata quale componente necessaria nell'ambito delle procedure di composizione della crisi (piano attestato, accordi di ristrutturazione e concordato preventivo) nonché quale professionalità a cui il debitore può rivolgersi nella fase di allerta qualora lo stesso voglia ottenere una più celere definizione e superamento della procedura di composizione assistita della crisi.

Principio ispiratore del Nuovo Codice è rappresentato dalla volontà del legislatore di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali perseguendo lo specifico fine di salvaguardare la continuità aziendale garantendo così il più elevato grado di soddisfacimento per i creditori sociali. Sotto tale profilo, è stato previsto un meccanismo di allerta preventivo, funzionale all'emersione anticipata dello stato di crisi, inteso quale stato di

difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore. Tuttavia a causa dell'epidemia da Coronavirus che ha colpito l'Italia in primis e il resto del mondo successivamente, ha obbligato il governo a posticipare di un anno e 16 giorni l'entrata in vigore del Codice della crisi, fissandola al 1° settembre 2021, tramite il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, ribattezzato "Decreto Liquidità" o "Decreto Imprese", che contiene massicci interventi finanziari di sostegno alle imprese. In definitiva, potremmo dire che l'attuale crisi sistemica, non solo sanitaria ma anche economica, dovuta all'epidemia da Coronavirus, ha avuto la meglio anche sul Nuovo Codice destinato a regolare in modo più efficiente proprio la forma di crisi economica più rilevante, ovvero quella delle imprese.

L'attuale contesto economico ha determinato un notevole aumento di imprese che, trovandosi in situazioni di crisi ricorrono a procedure giudiziali e stragiudiziali per tentare di evitare il fallimento raggiungendo un accordo con i creditori, tramite concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito e piani attestati di risanamento.

Al professionista attestatore è affidato il delicato compito di redigere una relazione nella quale attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità/attuabilità del piano proposto dal debitore ai propri creditori per tentare di risanare la situazione di crisi in cui versa l'impresa. Si è scelto di esaminare i requisiti che

tale soggetto deve possedere e le operazioni che deve compiere, in quanto può essere considerato un punto di connessione tra debitore e creditori.

L'analisi ha lo scopo di verificare sia se tale figura è idonea a svolgere il compito ad essa demandato, sia se la relazione prodotta sia in grado di informare in modo adeguato, oltre che il Tribunale, anche i principali interessati, sulle prospettive del piano.

A tal fine, l'elaborato è stato diviso in quattro capitoli. Nel primo capitolo, dopo aver passato in rassegna le principali definizioni e le principali teorie in tema di crisi d'impresa sviluppatasi nel corso del tempo, si procederà ad analizzare le principali cause e le diverse tipologie di crisi aziendali che potrebbero insorgere nelle imprese; infine, si cercherà di individuare i processi di risanamento per il superamento della crisi.

Nel secondo capitolo si è proceduto ad illustrare la figura del professionista attestatore nella Legge Fallimentare, analizzando i requisiti richiesti dal legislatore, le attività e le responsabilità a cui è soggetto. Nella terza parte che rappresenta la parte dominante della tesi, viene illustrato il C.C.I., con particolare attenzione a quelle che sono le novità introdotte relative alla figura del professionista attestatore, esponendo i requisiti richiesti al professionista, indicando criteri di nomina e delineando in modo più chiaro il contenuto dell'attestazione. Si è proceduto poi ad un confronto tra quelle che sono le

attività dell'attestatore nel C.C.I. e nella L.F.

Infine per cercare di contestualizzare quanto detto nei capitoli precedenti, nel quarto capitolo è stata analizzata l'attestazione redatta dal professionista Mario Civetta, incaricato dalla società Prelios S.p.A. volta a valutare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano elaborato. L'analisi ha lo scopo di comprendere meglio il ruolo del professionista attestatore, verificare se la relazione prodotta sia in grado di rispettare tutti i requisiti previsti dalla L.F e mostrare nell'attestazione quali sono gli aspetti che saranno modificati con l'entrata in vigore del C.C.I.

CAPITOLO I- ASPETTI GENERALI DELLA CRISI

D'IMPRESA.

Nel corso degli anni, lo studio del fenomeno della crisi d'impresa è stato oggetto di numerosi studi, i quali però non hanno portato ad una definizione univoca del concetto di crisi. I diversi autori che si sono concentrati sullo studio della crisi non solo hanno proposto differenti definizioni di tale fenomeno, ma hanno anche individuato molteplici cause ad essa legate, frutto del momento storico, della cultura manageriale e del luogo in cui esse sono state sviluppate¹.

La crisi, ad oggi, non viene più vista come un evento eccezionale; al contrario è divenuto un fenomeno ricorrente, *“un fatto con cui l'impresa deve costantemente confrontarsi”*. A partire dagli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, si è assistito ad un percorso di continua evoluzione del concetto di crisi, che è culminato nel 2019 con l'introduzione del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

¹ Cfr. DELLA CORTE, V., *Analisi della bibliografia sulle crisi d'impresa*, in Sciarelli S., *La crisi d'impresa*, Padova, Cedam. (1996)

I.1 IL CONCETTO DI CRISI

Dati i molteplici approcci e visioni che i differenti Autori attribuiscono al concetto di crisi, risulta difficile definire in modo univoco in che cosa si sostanzia questo termine. Nemmeno il Legislatore, prima dell'emanazione del Codice della crisi, aveva dato una definizione precisa e chiara del concetto di crisi d'impresa. Oggi grazie all'introduzione del Nuovo Codice, il legislatore ha delineato e dato una definizione di crisi come riportato nell'art 2

Secondo la letteratura economico-aziendale, la crisi d'impresa è l'espressione della fase acuta di una patologia aziendale, denominata declino, che si manifesta attraverso continue perdite economiche, performance inferiori rispetto ai competitors, una crescente illiquidità, l'impossibilità di assolvere alle obbligazioni contratte e il crescente grado di rischiosità nella gestione dell'impresa qualora non vengano attuati processi adeguati di risanamento aziendale.

Fino agli anni Sessanta si pensava che ciò che riguardasse i cambiamenti dell'impresa, erano dovuti principalmente a fattori di origine esterna, che non potevano essere controllati dai soggetti interni e dai manager.

Solo nel momento in cui cambiavano i fattori esterni, dovuti ad esempio alla modifica di una determinata normativa, allora a quel punto, anche l'impresa,

dal punto di vista interno, doveva adattarsi al cambiamento². La crisi era considerata come un fenomeno a carattere eccezionale, dovuto solo ed esclusivamente a fattori di origine esterna rispetto all'impresa.

Solo dagli anni Settanta, grazie allo sviluppo tecnologico e all'espansione dei traffici commerciali³ la situazione cambiò e l'evoluzione ambientale subì una brusca accelerazione. In un contesto simile, le crisi cessano di essere considerate come fenomeni sporadici e legati solo ed esclusivamente a fattori di natura esterna all'impresa.

In particolare, la letteratura italiana ha iniziato a studiare e a sviluppare modelli sulle crisi aziendali nei primi anni Ottanta. Primo fra tutti è sicuramente Luigi Guatri che, attraverso l'approccio classico⁴, considera la crisi come una "patologia", cioè un male inevitabile ma necessario, che assicura la selezione naturale delle aziende meritevoli, decretando la fine di quelle che invece non hanno saputo gestire processi, competenze e relazioni in modo adeguato. Infatti, secondo l'autore, l'estinzione delle aziende è considerata il prezzo da pagare per riequilibrare l'ambiente economico. Quindi la crisi, secondo Guatri, può essere

² Cfr. S. MARASCA (a cura di); *Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico*; Esculapio; Bologna; 2011.

³ Cfr. G. AMOROSO, D. BAGAGLIA, M. BRAMIERI, G. RUBBOLI; *La crisi d'impresa nelle PMI. I nuovi strumenti per affrontarla e risolverla secondo la riforma delle procedure concorsuali. I processi di turnaround*; Egea; 2009; pag. 9

⁴ Cfr. L. GUATRI; *Crisi e risanamento delle imprese*; Giuffrè Editore; Milano; 1986; pag. 4.

vista come una fase necessaria dell'impresa, da cui la stessa impresa può addirittura trarre giovamento per non commettere nuovamente gli stessi errori in futuro.

Anche Bastia, sostiene che “la crisi è uno stato patologico dell'azienda, tale da poterne compromettere la stessa sopravvivenza e da richiedere impegnativi interventi risanatori”⁵.

Altra teoria rilevante è quella di Aldo Amaduzzi⁶: secondo tale teoria, l'azienda, nello svolgimento della sua gestione, persegue in modo dinamico un equilibrio prospettico, al quale concorrono tre tipologie di equilibri:

- *equilibrio economico*, rappresentato dalla capacità dell'impresa di ottenere un volume di ricavi sufficiente, derivante dalla vendita dei beni e dall'erogazione dei servizi prodotti, sufficiente per la copertura dei costi, sia variabili che fissi, e che permetta di remunerare tutti i fattori della produzione;
- *equilibrio finanziario*, rappresentato dalla capacità dell'azienda di soddisfare i propri bisogni finanziari ed essere in grado di rispondere in maniera puntuale ai propri impegni, mediante i flussi finanziari in

⁵ Cfr. P. BASTIA; *La pianificazione e il controllo dei risanamenti aziendali*; Giappichelli Editore; Torino; 1996.

⁶ Cfr. A. AMADUZZI; *L'azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*; Utet; Torino; 1986.

entrata e derivante dallo sviluppo dell'impresa nel lungo periodo⁷;

- *equilibrio patrimoniale*, cioè l'attitudine dell'azienda a mantenere una solidità patrimoniale necessaria a garantirle l'esistenza, lo sviluppo e la crescita.

L'impresa deve sempre tenere in considerazione le relazioni esistenti tra tutti e tre gli equilibri, in quanto essi costituiscono le tre componenti dell'equilibrio prospettico che ciascuna impresa vorrebbe raggiungere al fine di non intaccare gli altri aspetti di tale equilibrio, nel caso in cui uno dei tre fenomeni incorra in uno stato di crisi: la crisi viene vista quindi come “*quel fenomeno patologico di decadenza graduale delle condizioni di gestione, che trova la sua origine nell'esistenza di pesanti squilibri di natura economica, patrimoniale e finanziaria*”⁸.

Altra teoria rilevante, a livello italiano, è la teoria istituzionalista dell'impresa⁹, il cui maggior esponente è stato Gino Zappa, che definisce “*l'impresa come un istituto economico e duraturo, dotato di propria soggettività*”: secondo tale concezione, l'impresa è in crisi quando vengono meno gli elementi ed i presupposti istituzionalisti dati dalla stabilità di governo, dall'autonomia

⁷ La solvibilità deve essere intesa sia a livello strutturale, nel lungo periodo, come correlazione tra investimenti e finanziamenti aziendali, sia a livello immediato, come pareggio tra entrate ed uscite monetarie.

⁸ Cfr. A. AMADUZZI; *L'azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*; Utet; Torino; 1986.

⁹ Cfr. M. C. GIORGINO; *Crisi aziendale e prevenzione. Metodologie e modelli per prevedere il prevedibile*; Franco Angeli; Milano; 2015; pag. 15.

imprenditoriale, dall'orientamento di lungo termine e dall'autosufficienza economica.

Quello che è però importante chiarire è che la crisi non deve essere interpretata come un fenomeno a doppio binario, che o esiste o non esiste, ma come un processo composto da più stadi¹⁰, un'evoluzione caratterizzata da diversi livelli di gravità e differenti modalità di manifestazione.

Dal punto di vista giuridico il Legislatore non forniva, prima del nuovo Codice, una definizione di “crisi”. Il fenomeno viene richiamato solo all' art.160 della Legge Fallimentare¹¹ come categoria concettuale priva di una precisa connotazione giuridica, collocandosi nell'ampio alveo della distinzione tra insolvenza, reversibile e irreversibile, e temporanea difficoltà a adempiere¹².

Oggi grazie all'introduzione del D. Lgs 14/2019 si ha una vera e propria definizione di crisi a livello normativo: essa viene definita come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*¹³.

¹⁰ Cfr. L. GUATRI; *Crisi e risanamento delle imprese*; Giuffrè Editore; Milano; 1986.

¹¹ Legge Fallimentare aggiornata con le modifiche introdotte con la legge n. 232 del 11 dicembre 2016.

¹² Cfr. F. DI MARZIO, *Il diritto negoziale della crisi d'impresa*, Milano 2011, p. 39

¹³ Cfr. Art. 2 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n° 155.

I.2 CAUSE DELLA CRISI D'IMPRESA

L'individuazione e l'analisi delle cause di una crisi aziendale è stato e continua ad essere un argomento di grande interesse, non solo negli studi accademici, ma anche nel mondo professionale. Partendo dal presupposto che le classificazioni delle cause della crisi presenta un'ampia varietà di posizioni dottrinarie¹⁴, non tutte le categorie di crisi possono interferire allo stesso modo nei diversi contesti aziendali.

Le cause da monitorare devono essere identificate dal management, comparando l'azienda e i suoi fattori competitivi da un lato, e il contesto competitivo in cui l'azienda opera, dall'altro.

Nella realtà è difficile trovare una lista completa di tutte le cause che possono portare l'azienda in uno stato di squilibrio, in quanto le variabili da considerare sono molteplici e non sono per tutte le imprese le stesse. Nonostante ciò nella dottrina sono state individuate alcune classificazioni da operare sulla base di differenti criteri, quali ad esempio la tipologia dei sintomi¹⁵

¹⁴ Cfr. A. DANOVI, A. QUAGLI; *Gestire la crisi d'impresa. Processi e strumenti di risanamento.*; Wolters Kluwer; Vicenza; 2015; pag. 8.

¹⁵ Afferma Riparbelli: alcuni sintomi sono stati scambiati in passato per la malattia, per esempio le alterazioni strutturali del capitale non costituiscono una deficienza organica dell'azienda, ma l'indice riflesso di uno stato patologico esistente all'interno dell'impresa o di una anormalità dell'ambiente esterno. A. Riparbelli, *Il contributo della ragioneria nell'analisi dei dissesti aziendali*, Franco Angeli, Milano, 2005, pag. 64

e la natura oggettiva o soggettiva dei fattori scatenanti la crisi¹⁶.

Per quanto riguarda la prima classificazione operata sulla base dei sintomi della crisi, è possibile individuare tre tipologie: finanziarie, di liquidità e di insolvenza.

Ci si trova di fronte ad un'azienda affetta da squilibrio finanziario, quando, per fronteggiare gli sfasamenti temporali che intercorrono tra l'investimento e il recupero delle somme attraverso le vendite essa ricorre all'indebitamento in maniera eccessiva sia per quantità che per qualità, mettendo così a repentaglio la proficua prosecuzione dell'attività¹⁷.

Il concetto di liquidità di un'azienda si riscontra nella capacità della stessa di procurare denaro necessario per fronteggiare le passività a breve termine. Pertanto, quando non si riesce a produrre denaro sufficiente per far fronte alle necessità giornaliere, ci si trova in una condizione di crisi di liquidità¹⁸.

La terza forma a cui si fa riferimento è il concetto d'insolvenza, definita come l'incapacità di affrontare regolarmente le obbligazioni e quindi i pagamenti in scadenza. Tuttavia, tali distinzioni appaiono molto più sfumate nella realtà:

¹⁶Cfr. GUATRI L., *Crisi e risanamento delle imprese*, Ciri, Milano, 1986, pp. 15 e ss

¹⁷ Nelle aziende con squilibri di tipo finanziario in atto si possono riscontrare uno o più dei seguenti sintomi: netta prevalenza di mezzi finanziari a titolo di debito, prevalenza di debiti a breve termine, mancanza di correlazione tra mezzi finanziari stabilmente disponibili e investimenti a lungo termine. S. Proserpi., *L'insolvenza e la crisi aziendale: aspetti introduttivi*, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 5

¹⁸Cfr. G. FERRERO, *Finanza Aziendale*, Giuffrè, Milano, 1981, pag. 28

l'agire aziendale si connota per una moltitudine di attività complesse e complementari strettamente correlate. La crisi non è originata esclusivamente da una singola circostanza ma gli squilibri iniziali si riflettono su tutto il sistema aziendale rendendo impossibile determinare una singola causa quale fattore scatenante della stessa¹⁹.

La seconda classificazione, invece, individua due cause alla base di una situazione di crisi: cause di natura soggettiva e cause di natura oggettiva²⁰.

I motivi di natura soggettiva sono quelli che dipendono dai comportamenti del management o dei soci, quindi derivanti dai comportamenti di soggetti interni all'impresa; mentre i motivi di natura oggettiva riguardano gli eventi esterni che colpiscono un singolo settore o l'intero ambiente economico.

In particolare, il primo aspetto individua nelle cause di natura soggettiva, cioè risalenti agli uomini, l'unica fonte del successo o insuccesso aziendale. In primo luogo, viene messo sotto accusa il management, dalle cui scarse capacità spesso dipende il cattivo andamento dell'azienda.

¹⁹ Si commette un errore grossolano nel parlare di crisi finanziaria, perché l'aspetto finanziario non è né può essere principale o addirittura autonomo rispetto a quello economico. Le crisi sono sempre dovute a squilibri tra costi e ricavi che, successivamente, si traducono in fatti finanziari. S. Sciarelli, *Pianificazione e controllo*, pag. 11

²⁰Cfr. G. AMOROSO, D. BAGAGLIA, M. BRAMERI, G. RUBBOLI; La crisi d'impresa nelle PMI. I nuovi strumenti per affrontarla e risolverla secondo la riforma delle procedure concorsuali. I processi di turnaround; Egea; 2009; pag. 11.

In secondo luogo, le critiche si concentrano sui detentori di capitale, dalle cui politiche la crisi trae talvolta origine: eccessive distribuzioni di dividendi, timore del rischio, indisponibilità a fornire garanzie ai creditori, errata scelta del management, sono alcuni degli esempi più frequenti. Infine, altre critiche possono investire gli addetti alla produzione, all'organizzazione, alla vendita, constatandone le inefficienze.

Secondo quest'analisi di tipo soggettivo, dunque, all'origine della crisi vi sono i soggetti protagonisti della vita aziendale che con le loro inefficienze, i loro errati comportamenti, le loro incapacità, le loro errate scelte ed analisi sono considerati la causa prevalente dei processi di crisi.

Questo approccio, però, non si rivela come il più adatto a descrivere la complessa realtà della crisi; essa può dipendere anche da fenomeni e da forze che sfuggono al controllo degli uomini d'impresa. Basti pensare ai fenomeni esterni all'impresa, che possono concorrere notevolmente a provocare la crisi come ad esempio il rincaro di alcuni fattori produttivi, l'effetto della concorrenza sui prezzi di vendita e la diminuzione della domanda globale.

Per quanto concerne le crisi di matrice interna, esse traggono la loro origine principalmente da errori decisionali del vertice o da inefficienze insite nelle funzioni aziendali; è possibile individuare differenti tipologie:

- *crisi strategiche*, dovute ad errori nella composizione del mix portafoglio

degli investimenti, a scarsi livelli di imprenditorialità o all'inesistenza di un orientamento e di una tensione all'innovazione;

- *crisi competitive o di posizionamento*, causate da errori nella scelta dei segmenti di mercato da servire;

- *crisi dimensionali*, collegate ad uno squilibrio tra potenzialità organizzative e risultati in termini di produttività, economicità e redditività;

- *crisi operative o da inefficienze*, correlate ad uno squilibrio tra costi e rendimenti dei fattori produttivi.

Tabella 1. Una classificazione delle crisi d'impresa

<u>ORIGINE DELLA CRISI</u>	<u>TIPO DI CRISI</u>
MATRICE ESTERNA →	{ <i>SETTORIALE</i> <i>ECOLOGICA</i> <i>CATASTROFICA</i>
MATRICE INTERNA →	{ <i>STRATEGICA</i> <i>COMPETITIVA</i> <i>DIMENSIONALE</i> <i>OPERATIVE</i>

FONTE: S. SCIARELLI, *La crisi d'impresa. Il percorso gestionale di risanamento nelle piccole e medie imprese*, Padova, Cedam, 2006, pag. 11.

Le classificazioni presentate, infatti, possono intendersi unicamente come

esemplificazioni, in realtà la crisi non è mai solo interna o esterna, soggettiva o oggettiva, in quanto ogni fattore riconducibile ad una determinata categoria è al contempo causa e conseguenza di altri fattori rientranti in un'altra categoria. L'innescò del processo è dovuto all'inadeguatezza delle competenze imprenditoriali e manageriali rispetto alla complessità dei problemi di gestire o alle difficoltà della situazione²¹.

I.3 TIPOLOGIE DI CRISI

La dottrina aziendalistica²² adotta uno schema di tipo obiettivo nella descrizione e nell'analisi delle cause della crisi distinguendo cinque tipi fondamentali di crisi, in funzione delle cause che le provocano²³.

Guatri individua:

- *Le crisi da inefficienza;*
- *Le crisi da sovraccapacità/rigidità;*
- *Le crisi da decadimento del prodotto;*
- *Le crisi da carenza di programmazione/innovazione;*

²¹ Cfr. PENCARELLI T., *Le crisi d'impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento*; Franco Angeli; Milano; 2013; pag. 28.

²² Cfr. GUATRI L., "*Crisi e risanamento delle imprese*", Giuffrè, Milano, 1986, pag. 14

²³ Cfr. GUATRI L., "*Crisi e risanamento delle imprese*" Giuffrè, Milano, 1986, pag. 11

- *Le crisi da squilibrio finanziario;*

I.3.1. Crisi da inefficienza

Tra tutte le tipologie di crisi sopra elencate è quella più frequente, ed è difficile da individuare se non si ha a disposizione sistemi di controllo efficienti. È una tipologia di crisi che se bene organizzati si riesce a percepire immediatamente e può essere facilmente eliminata. Questa tipologia di crisi si riferisce alla situazione patologica in cui versa l'impresa legata a un cattivo coordinamento delle funzioni o aree aziendali, che porta ad avere rendimenti e costi non più in linea con i diretti competitors. Quindi possiamo avere dei risultati positivi ma inferiori a quelli dei concorrenti e in un momento di mercato normale non percepiamo la gravità, mentre in un momento di crisi, noi che siamo più fragili, saremo i primi poi ad uscire dal mercato. La crisi di inefficienza la possiamo andare a ritrovare su tutte le aree aziendali: area produttiva, commerciale, amministrativa finanziaria e organizzativa.

Normalmente l'area maggiormente colpita è sicuramente quella produzione del bene o del servizio²⁴, poiché la possibilità di riscontrare problemi è alquanto elevata; le cause sono molteplici e vanno dall'utilizzo di materiali obsoleti,

²⁴ L'area produttiva risulta essere quella più critica, in quanto gli elementi di debolezza sono molteplici: obsolescenza degli strumenti di produzione, scarsi interventi innovativi, esuberanza del personale non eliminabile, difficoltà logistiche, ecc.

all'esubero o all'insufficiente utilizzo della forza lavoro, l'utilizzo di tecnologie non aggiornate ecc....

Nell'area amministrativa e organizzativa, avremo un errato funzionamento del sistema deputato al coordinamento dei fattori produttivi, ad esempio possono constatarsi: un carente ed intempestivo sistema informativo, inefficace supporto al processo decisionale, scarsa razionalità nelle procedure, eccessi di burocratizzazione dei processi e formalizzazione vista come fine e non mezzo per raggiungere più alti livelli di efficienza. Nell'area organizzativa si possono avere inefficienze legate a un non corretto coordinamento dei fattori produttivi che hanno come conseguenza un aumento dei costi che incide sui margini operativi.

Nell'area commerciale le inefficienze sono dovute ad una combinazione non ottimale tra prodotto-prezzo-pubblicità-canale distributivo. Possono crearsi reti di vendita che non ottengono risultati commisurati rispetto ai costi assorbiti o campagne pubblicitarie malcondotte o mal impostate, segmentazioni del mercato poco significative.

Nell'area finanziaria, infine, elementi di inefficienza sono ravvisabili nella scarsa capacità della gestione delle fonti di finanziamento adeguati a livello quantitativo rispetto allo specifico fabbisogno finanziario d'impresa, ad un costo negoziato sostenibile e possibilmente inferiore rispetto a quello negoziato dalle

imprese concorrenti.

I.3.2 Crisi da sovraccapacità e rigidità

Altra tipologia di crisi è la crisi da sovraccapacità e rigidità che ha come caratteristica quella di avere un eccesso di capacità produttiva che non viene utilizzata dall'impresa e non può essere riadattata nel breve termine; è una crisi prettamente economica che può originarsi da:

- duratura riduzione del volume della domanda per l'azienda (con conseguente caduta della dimensione reale dei ricavi) originata da fenomeni di sovraccapacità produttiva a livello dell'intero settore. Tale situazione delinea un'ipotesi tipica di crisi derivante da un eccesso di capacità produttiva rispetto alle possibilità di collocamento sul mercato;
- duratura riduzione del volume della domanda per l'azienda connessa alla perdita di quote di mercato. In tal caso, la sovraccapacità interessa unicamente l'impresa colpita dal fenomeno; non si hanno manifestazioni a livello settoriale. Per il modo in cui sono originate, le difficoltà appaiono allora più gravi, poiché connesse a debolezze specifiche dell'azienda (la concomitanza di inefficienze è quasi inevitabile). L'unica possibilità di evitare la crisi è di adeguare la propria struttura produttiva

e ridurre i costi²⁵.

- sviluppo dei ricavi inferiore alle attese a fronte di investimenti fissi precostituiti per maggiori dimensioni.

Sarà fondamentale valutare se questo eccesso ha un tempo determinato o permane per sempre, perché nel caso in cui fosse transitorio non è conveniente dismettere una parte dell'attività.

I.3.3. Crisi da decadimento di prodotti

La crisi da decadimento dei prodotti si manifesta quando accade che l'impresa non sia in grado di controllare il mercato nel quale opera. Una delle possibili ragioni è il fatto che i prodotti offerti non siano in grado di reggere il peso della concorrenza. Il prodotto ha un proprio ciclo di vita che va da una fase di lancio con margini economici e finanziari negativi, segue successivamente una fase in cui il prodotto viene introdotto nel mercato ed ha successo con margini positivi e infine un periodo di maturità dove i margini tornano ad essere negativi e il prodotto esce definitivamente dal mercato.

Beni ormai vecchi, che non hanno subito quel processo di rinnovamento richiesto dal mercato e non riescono ad attrarre i consumatori, causano crisi da

²⁵ La contrazione di alcuni costi gestionali può risultare complicata, soprattutto per quanto riguarda la sfera del personale e i costi fissi legati a determinati servizi centrali (amministrazione e finanza) e alle immobilizzazioni tecniche presenti (ammortamenti ed oneri finanziari correlati), eliminabili solo con interventi a medio/lungo termine.

decadimento. Si possono distinguere in tal senso diverse situazioni:

- Situazioni interne: -carezza di capacità innovative;
-scarsi investimenti in ricerca e sviluppo;
-maggiore celerità dei concorrenti.
- Situazione esterne: -Mancanza del mercato di vendita: questo è il caso delle aziende la cui produzione avviene su commessa;
-Crisi del settore nel quale si opera.

La crisi che consegue alle situazioni sopra elencate, può essere molto pericolosa, perché un eventuale recupero non può avvenire in tempi brevi; è richiesto un periodo abbastanza lungo per acquisire la capacità di attuare programmi per la realizzazione di nuovi processi e prodotti.

Per prevenire situazioni quali la perdita di quote di mercato o la riduzione dei margini tra prezzi e costi al di sotto del limite necessario per la copertura dei costi fissi, occorre mettere a punto delle strategie adeguate come la progettazione di nuovi prodotti prima che quelli esistenti sul mercato entrino nella fase della maturazione, oppure cercare di realizzare nuovi processi volti ad ottenere una riduzione dei costi, per assicurarsi un margine di ricavi sufficiente a garantire una corretta gestione aziendale.

Gli strumenti operativi che consentono di misurare il fenomeno in esame, ovvero la redditività del prodotto, sono il margine lordo di contribuzione e il

marginale semilordo di contribuzione²⁶.

I.3.4 Crisi da carenza di programmazione e innovazione

La crisi da carenza di programmazione e innovazione si verifica quando l'impresa non è in grado di adattare le condizioni di svolgimento della gestione ai mutamenti ambientali. Occorre verificare se la situazione di carenza di programmazione sia il frutto di una contingenza esterna o se si tratti di un fattore strutturale. Gli errori²⁷ che possono essere commessi in questo ambito sono molteplici:

- un'attenzione eccessiva al breve termine, tale da causare un peggioramento delle capacità reddituali dell'intero organismo;
- la carenza di programmazione significa spesso anche incapacità di coinvolgere il management e il personale in genere nello svolgimento della gestione²⁸;
- difficoltà di prevedere le linee evolutive delle condizioni ambientali per svolgere la gestione in maniera più adatta.

²⁶ Il margine lordo di contribuzione di un prodotto è il risultato economico con cui quel prodotto contribuisce alla copertura dei costi fissi e all'ottenimento di un profitto aziendale. Il margine semilordo di contribuzione segnala il reddito di specifica competenza di un prodotto, conseguito impiegando risorse finalizzate a quello specifico scopo, senza considerare le risorse generali o comuni. Cfr. U. SOSTERO, *Analisi di bilancio*, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 162.

²⁷ Cfr. M. C. GIORGINO; *Crisi aziendale e prevenzione. Metodologie e modelli per prevedere il prevedibile*; Franco Angeli; Milano; 2015; pag. 50

²⁸ Cfr. M. SAITA, *Economia e strategia aziendale*, Giuffrè, Milano 2001, pag. 56

I.3.5 Crisi da squilibrio finanziario

Lo squilibrio finanziario è, senza dubbio, generatore di perdite economiche. Ciò dipende dall'eccezionale entità degli oneri finanziari, provocati dal pesante indebitamento e dal suo elevato costo e porta a identificare, negli squilibri finanziari, la causa tipica della crisi. Tuttavia, per tale tipologia di crisi spesso viene commesso un errore che può essere determinato da due fattori:

1. Da un errata impostazione della struttura finanziaria: vado a costruirmi una struttura che non è correlata con l'attivo investito (finanzia investimenti a lungo termine con risorse a breve termine);
2. Spesso la crisi finanziaria è l'ultimo stadio di un'altra tipologia di crisi (inefficienze, rigidità, decadimento dei prodotti...);

Lo squilibrio finanziario, molto spesso, rappresenta il sintomo e non la malattia; non è la causa della crisi, ma un effetto di altre situazioni di crisi che si amplifica e aggrava l'andamento negativo complessivo dell'impresa²⁹. Queste potrebbero essere le cause che minano gradualmente la vitalità dell'azienda e che, tra l'altro,

²⁹ Cfr. G. AMOROSO, D. BAGAGLIA, M. BRAMIERI, G. RUBBOLI; *La crisi d'impresa nelle PMI. I nuovi strumenti per affrontarla e risolverla secondo la riforma delle procedure concorsuali. I processi di turnaround*; Egea; 2009; pag. 13.

la indeboliscono sul piano finanziario³⁰. Bisogna comprendere quale è la reale causa, origine della problematica degli squilibri finanziari, poiché il rischio è di tornare dopo qualche mese alla situazione di partenza.

I.4 STADI DELLA CRISI

Dopo aver analizzato le principali cause e le tipologie di crisi aziendali che si possono venire a creare, andiamo ad analizzare i principali stadi della crisi. Bisogna tenere presente, però, che tale condizione non è improvvisa, ma piuttosto si configura come il punto di arrivo di una serie di fasi precedenti: la crisi è, infatti, uno stato patologico che si manifesta in più stadi, in un arco temporale più o meno lungo.


Secondo l'approccio di Guatri³¹, il percorso di crisi può essere descritto come una sequenza di quattro stadi interdipendenti per ognuno dei quali si possono osservare specifiche manifestazioni:

³⁰ L'indebolimento da punto di vista finanziario porta, in taluni casi, ad operazioni di manipolazione del bilancio, da parte degli imprenditori, al fine di presentare una situazione alle banche ed ai creditori non rispondente all'effettiva realtà. Secondo Comuzzi, nel caso di crisi finanziarie, il *management* «allo scopo di mantenere inalterato o comunque di non compromettere il grado di fiducia acquisito con la comunità finanziaria, darebbe luogo ad operazioni di *window dressing* se non addirittura a veri e propri fenomeni di *creative accounting*, non appena venissero percepiti i primi segnali di deterioramento della situazione economico-finanziaria. Queste manovre diventerebbero, poi, sempre più ricorrenti con il peggiorare della condizione finanziaria dell'impresa. È evidente che, alla base di tale comportamento, vi è di norma la condizione che gli interlocutori esterni non possiedono le competenze necessarie per percepire gli effetti di tali manipolazioni», in E. COMUZZI, *L'analisi degli squilibri finanziari d'impresa*, Giappichelli, Torino 1995, pp. 62 e ss.

³¹Cfr. L. GUATRI; *Crisi e risanamento delle imprese*; Giuffrè Editore; Milano; 1986.

- *squilibri e inefficienze* diffuse su tutta la struttura organizzativa;
- *perdite economiche* che si manifestano a diversi livelli del Conto Economico e che si traducono nel disequilibrio tra costi e ricavi;
- *insolvenza*, dove si verifica uno squilibrio nel ciclo finanziario;
- *dissesto*, dove si verifica uno squilibrio patrimoniale ed un passivo scoperto (patrimonio netto negativo).

Tabella 2 - I quattro stadi del percorso di crisi



Fonte: GUATRI L., «Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore», op. cit., p. 112.

All'interno di tale percorso si individuano due fasi principali: il declino e la crisi. Gli stadi del declino sono costituiti dall'incubazione e dalla maturazione mentre quelli della crisi sono definiti dalle ripercussioni delle perdite sui flussi di cassa e dalla definitiva esplosione della crisi che lede in modo evidente tutti gli stakeholder dell'impresa.

I.4.1 Squilibri e inefficienze

La responsabilità dell'insorgenza delle crisi non è l'emersione di singole disfunzioni bensì l'inadeguatezza con cui il sistema azienda risponde.

L'individuazione dei sintomi di crisi dall'interno del sistema aziendale consente di ridurre o eliminare i fattori negativi prima che possano tradursi in perdite di esercizio; il riconoscimento e l'emersione delle crisi risponde sia ad aspetti oggettivi (attinenti alla gestione) sia soggettivi (management).

La condizione essenziale per far sì che l'azienda esista è il raggiungimento ed il mantenimento di una situazione di equilibrio generale, risultante dall'esistenza di diversi equilibri³²:

- *Equilibrio economico*: inteso come la capacità dell'impresa di produrre con continuità un flusso di reddito soddisfacente, in una prospettiva

³² Cfr. A. AMADUZZI; *L'azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*; Utet; Torino; 1986.

di lungo periodo congruo a remunerare tutti i fattori della produzione anche chi ha apportato il capitale di rischio. L'indicatore principale per verificare l'equilibrio economico è il reddito operativo netto il quale indica la capacità dell'azienda di produrre reddito dalla gestione tipica; altri tipi di ricavi, ad esempio, quelli generati dalla gestione finanziaria o dalla gestione straordinaria non sono rappresentativi dell'equilibrio economico dell'azienda;

- *Equilibrio finanziario*: consiste nel perseguimento della solvibilità aziendale, sia per sopravvivere nel presente e quindi pagare tutte le obbligazioni che ho assunto, sia per far fronte al fabbisogno di capitale futuro, derivante dallo sviluppo dell'impresa nel lungo periodo. Per stabilire tale equilibrio occorre oltre ad una corretta correlazione tra attivo e passivo investito, bisogna avere una correlazione tra l'utilizzo di capitale proprio e utilizzo di capitale di terzi. Non posso fare investimenti a medio/lungo termine con debiti a breve, perché tale situazione mi farà incorrere un'asfissia finanziaria.
- *Equilibrio patrimoniale*: indica la prevalenza delle attività rispetto al totale delle passività e dipende dall'equilibrio della struttura

finanziaria derivante dal circuito finanziario con quello della produzione. C'è equilibrio patrimoniale quando il Patrimonio Netto è positivo.

Quando ci si trova nel primo stadio, si determinano ancora risultati economici positivi o in equilibrio quindi non si hanno ancora segnali di criticità a livello finanziario. Se non si hanno a disposizione adeguati strumenti di controllo di gestione, non si può comprendere che ci si trova nell'ambito di una prima situazione di crisi.

I.4.2 Perdita economica

Se nella prima fase si può non accorgersene della crisi, la situazione è diversa quando i risultati economici non sono più positivi, ma si inizia ad avere una situazione di disequilibrio.

Quando si hanno delle perdite economiche³³ non si remunera il capitale di rischio e lo si erode.

È importante l'analisi della perdita sotto alcuni aspetti:

- *Intensità (importo)*: è il primo indice della possibilità o meno di recupero dell'azienda; si deve capire l'entità della perdita subita³⁴;

³³ Cfr. M. C. GIORGINO; *Crisi aziendale e prevenzione. Metodologie e modelli per prevedere il prevedibile*; Franco Angeli; Milano; 2015; pag. 28.

qualora vada ad assorbire integralmente il patrimonio netto, allora si deve intervenire con strumenti di natura straordinaria;

- *andamento storico*: la perdita di un esercizio può essere un dato episodico e non significativo, la sua ripetizione e persistenza è un indice evidente dell'esistenza di fattore di crisi;
- *Struttura(composizione)*: a tal proposito è utile esaminare come si configurano le perdite al fine di comprendere quali componenti reddituali hanno agito negativamente sull'economicità dell'azienda³⁵; in particolare ci si riferisce a quali voci del Conto Economico evidenziano un importo negativo³⁶;
- *conseguenze finanziarie*: se le perdite rimangono al di sotto delle voci tipiche di "autofinanziamento" essa non genera immediatamente riduzioni di risorse finanziarie a parità di investimenti e debiti.

In tali situazioni la non imminenza dei problemi finanziari può far rinviare l'adozione di interventi risanatori e ciò può tradursi in

³⁵ Cfr. F. PODIGGHE, S. MADONNA; *I modelli di previsioni delle crisi aziendali: possibilità e limiti*; Giuffrè Editore; Milano; 2006.

³⁶ Ad esempio, un valore negativo del Margine Operativo Lordo (MOL) o del Valore Aggiunto (VA), denoterebbe la discontinuità della gestione caratteristica, cioè dell'attività tipica dell'impresa. Perdite a livello di reddito operativo con margini primari (MOL o VA) positivi, indicherebbero, invece, un eccessivo ammontare degli ammortamenti, degli oneri accessori, degli oneri finanziari o degli oneri straordinari. Quindi più la perdita si manifesta a "livelli" superiori del Conto Economico, minori sono le probabilità di risanare l'impresa e di riportarla a normali condizioni operative.

aggravamento della situazione.

I.4.3 Insolvenza

Il mancato rispetto di alcuni termini di pagamento, il verificarsi di inadempimenti non determina automaticamente il manifestarsi di uno stato di insolvenza ma la crisi inizia ad avere una rilevanza esterna:

- l'impresa perde forza contrattuale
- le condizioni con i fornitori peggiorano
- si riduce la capacità di autofinanziamento
- fuga dipendenti verso imprese concorrenti
- problemi organizzativi e finanziari

In questa fase si determina la ripercussione delle perdite sui flussi di cassa che divengono negativi e che portano l'impresa a non avere più risorse per pagare i debiti a breve termine. L'insolvenza, intesa come momento di dissesto aziendale, rappresenta la manifestazione terminale di un percorso di crisi in atto, tale per cui qualsiasi intervento riparatore appare problematico, spesso tardivo e con probabilità di successo molto ridotte³⁷. In ogni caso, per tentare il salvataggio dell'azienda, sono necessari interventi profondi, che investano

³⁷Cfr. G. AMOROSO, D. BAGAGLIA, M. BRAMIERI, G. RUBBOLI; *La crisi d'impresa nelle PMI. I nuovi strumenti per affrontarla e risolverla secondo la riforma delle procedure concorsuali. I processi di turnaround*; Egea; 2009; pag. 17.

innanzitutto la struttura del capitale e il management.

I.4.4 Dissesto

Tale stadio è quello dello squilibrio globale causato da disfunzioni generalizzate che lede in modo rilevante tutti gli stakeholders dell'impresa: la manifestazione è il dissesto.

I valori di bilancio dell'impresa in fase di dissesto, paragonati con quelli di aziende operanti in condizioni di normalità gestionale, segnalano notevoli differenze per quanto riguarda le principali dimensioni strutturali ed operative indagate, in quanto si esplicitano andamenti gestionali differenti. Il dissesto è una condizione permanente di squilibrio patrimoniale.

Guatri aggiunge: “la storia dei dissesti aziendali è spesso contrassegnata da tardivi riconoscimenti dei sintomi di crisi, dall'illusione che spinge ad escludere lo stato di crisi od a minimizzarne la portata, dal timore di adottare misure idonee perché inevitabilmente dolorose. L'effetto finale di tali comportamenti è che il processo di disfacimento e di depurazione diventa via via più grave, fino al limite dell'irreversibilità”³⁸.

³⁸ Cfr. L. GUATRI; *Crisi e risanamento delle imprese*; Giuffrè Editore; Milano; 1986.

I.5 SUPERAMENTO DELLA CRISI: I PROCESSI DI RISANAMENTO

Dopo aver individuato le diverse situazioni di crisi, attraverso un approccio diagnostico, occorre valutare se la crisi è irrecuperabile e quindi debba sfociare nel disinvestimento e nella liquidazione aziendale per effetto di procedure volontarie o concorsuali, o si tratti di crisi reversibile ed esistano quindi le condizioni per avviare processi di risanamento.

Nell'ipotesi di crisi reversibile, è opportuno procedere a identificare i possibili percorsi di risanamento, la cui direzione ed intensità dipendono dalla gravità ed estensione della crisi individuata, oltre che dalle risorse e competenze disponibili.

In situazione di crisi profonda, il risanamento può richiedere processi di rigenerazione strategica qualificabili come, “turnaround”, che superano il semplice risanamento, trattandosi di cambiamenti³⁹ urgenti, attuati rapidamente pena la sopravvivenza dell'impresa. Questi cambiamenti, spesso coinvolgono tutti gli stakeholder, e vengono progettati per consentire all'impresa di tornare alla creazione di nuovo valore⁴⁰.

Gli approcci al risanamento aziendale sono molteplici, oggetto di tali strategie possono essere:

³⁹CFR. BERTOLI G., *Crisi d'impresa, ristrutturazione e ritorno al valore*, Egea, Milano, 2000

⁴⁰ Cfr. GUATRI L., *Turnaround Declino, crisi e ritorno al valore*, Egea, Milano, 1995.

– *il riposizionamento competitivo*, che può prevedere l’attuazione di nuovi processi gestionali, l’individuazione di nuovi beni e servizi da lanciare sul mercato oppure di nuovi target di clienti da soddisfare;

– *la ristrutturazione organizzativa*, che può essere attuata tramite la ridefinizione di ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti interni, attraverso la ridefinizione della Corporate Governance aziendale, oppure tramite operazioni straordinarie di fusione con altre aziende, scissione di rami aziendali, conferimenti in altre imprese, ecc.;

– *il riequilibrio finanziario*, per la riduzione del passivo aziendale, l’ottimizzazione del capitale circolante, ecc...⁴¹

Tutte queste strategie di reversibilità della crisi sono efficaci quando i sintomi di “malessere” vengono individuati precocemente, anche se purtroppo quasi sempre questa precocità manca e le imprese finiscono per non riuscire nel risanamento.

⁴¹ CFR. GARZELLA S., “*La strategia di risanamento*” in “Contabilità, finanza e controllo”,2011

***CAPITOLO 2 – LA FIGURA DEL PROFESSIONISTA
ATTESTATORE PRIMA DEL NUOVO CODICE DELLA
CRISI***

II.1. STRUMENTI GIURIDICI ED EVOLUZIONE DELLA L.F.

L'originario sistema fallimentare italiano, introdotto nel 1942 con il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, così detta Legge Fallimentare era caratterizzato da una matrice prevalentemente sanzionatoria e si riferisce esclusivamente alle imprese commerciali medio, grandi e non pubbliche.

In passato il fallimento era percepito come evento socialmente squalificante cui porre rimedio sia con l'eliminazione dell'impresa fallita dal mercato che con la restrizione di alcuni diritti personali dell'imprenditore fallito. La disciplina fallimentare italiana è stata dunque concepita come processo di carattere squisitamente liquidatorio che prevede lo spossessamento del debitore fallito e il subentro di un curatore per la gestione della procedura sotto la supervisione del tribunale fallimentare.

L'insieme delle regole che disciplinano le procedure concorsuali contenute nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 sono:

1. *Il fallimento*: è il prototipo delle procedure concorsuali e consiste in una procedura giudiziaria che mira a liquidare il patrimonio

dell'imprenditore insolvente e a ripartire il ricavato fra i creditori.

2. *Il concordato preventivo*: è una procedura concorsuale, minore rispetto al fallimento a cui ricorre l'impresa, la società in crisi o in stato di insolvenza per evitare il fallimento e tentare il risanamento attraverso la continuazione dell'attività ed eventualmente la cessione a soggetti terzi, oppure liquidare il proprio patrimonio.
3. *La liquidazione coatta amministrativa*: una procedura speciale perché trova applicazione solo nei confronti di certe imprese che per le dimensioni che hanno o per la natura che rivestono, sono sotto il controllo di specifiche autorità e sollevano particolari interessi dal punto di vista dell'economia nazionale.
4. *L'amministrazione straordinaria* è una procedura concorsuale che ha come principale finalità la conservazione, in tutto o in parte, delle grandi imprese in crisi.

Accanto alla procedura di concordato preventivo vi sono oggi, per la salvaguardia della continuità aziendale due ulteriori strumenti giuridici:

- a) *il piano attestato di risanamento*: si trova all'interno dell'art.67 comma 3, lett. d) della L.F., tra le nuove esenzioni da revocatoria e garanzie concesse al debitore. Nell'ambito della disciplina delle soluzioni concordate della crisi d'impresa, il piano di risanamento dovrebbe

costituire un primo livello di composizione, regolando una crisi transitoria che può essere superata con un programma di ristrutturazione predisposto dallo stesso imprenditore in difficoltà, senza alcun intervento da parte dell'autorità giudiziaria essendo uno strumento privatistico di soluzione della crisi d'impresa;

- b) *gli accordi di ristrutturazione dei debiti*: disciplinati dall'art. 182-bis L.F. definito accordo ibrido poiché è soggetto a importanti oneri procedurali e pubblicitari, nonché a omologazione giudiziale, pur perfezionandosi prima e al di fuori di ogni controllo del tribunale. Esso presuppone il raggiungimento di un'intesa con una parte dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

Il legislatore è intervenuto nel definire strumenti giuridici per la gestione della crisi di impresa con soluzioni che tentano di coinvolgere maggiormente gli stakeholder nelle situazioni di crisi, cercando di trovare un equilibrio tra l'interesse del debitore di proseguire la propria attività di risanamento della sua posizione e l'interesse dei creditori di ottenere il migliore soddisfacimento per i loro crediti e garantirsi la prosecuzione del rapporto con il cliente nel più ampio disegno di difesa del tessuto economico esistente⁴².

⁴²Cfr. BUFFELLI G., *Convegno sulla crisi di impresa nella recente evoluzione normativa*, Bergamo, 2012.

Tuttavia, nel tempo le procedure concorsuali, si sono inevitabilmente rilevate inadeguate e caratterizzate da vari limiti: legati all'eccessiva lunghezza delle procedure, ai costi elevati, all'incapacità di preservare i valori aziendali, rendendo perciò necessario un intervento riformatore. Questi problemi derivavano da una visione dell'economia dell'impresa non più adeguata ai tempi attuali⁴³.

Per questi motivi la riforma è avvenuta operando mediante un iter legislativo complesso, assumendo la prospettiva di conservazione del valore dell'impresa tramite distinti e successivi provvedimenti:

- Il D.lgs. n. 347 del 23 dicembre 2003 c.d. “Decreto Marzano”, ha introdotto l'amministrazione straordinaria speciale con l'obiettivo di salvare le grandi imprese in stato di crisi. Si istituisce in quel periodo per tentare di fronteggiare nel migliore dei modi il crac dell'azienda Parmalat. Inoltre, vengono introdotti degli aggiornamenti alla Legge Fallimentare.
- Il D.lgs. 14 marzo 2005, n. 35, noto anche come “decreto-Legge sulla competitività” ha modificato parzialmente la revocatoria fallimentare e il concordato preventivo ed ha introdotto un'altra possibilità per il debitore, ossia stipulare con i creditori un accordo di ristrutturazione dei

⁴³CFR. PAOLANI M., *La crisi della piccola impresa tra liquidazione e risanamento*, Giappichelli, Torino, 2003

debiti, che gli consenta di far fronte alla crisi d'impresa attraverso un piano concordato con la maggioranza dei suoi creditori⁴⁴;

- Il D.lgs. 9 gennaio 2006, n.5 ha dato attuazione alla delega sopracitata e rappresenta la fonte normativa di riferimento del diritto fallimentare attuale, in vigore dal 16 luglio 2006⁴⁵. Questo decreto ha riformato gran parte delle norme contenute nella Legge Fallimentare originaria, eliminando alcuni istituti come quello del procedimento sommario e l'amministrazione controllata, ormai assorbita dal riformato concordato preventivo;
- Il D.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, contenente disposizioni integrative e correttive al regio decreto entrato in vigore dal 1° gennaio 2008;
- Il D.lgs. n. 35 del 31 Maggio 2010, con interventi volti a favorire la concessione di nuova finanza e ad estendere il periodo durante il quale non possono essere avviate azioni esecutive nel contesto dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- L'art 33 del D.lgs. 83 del 22 giugno 2012, cosiddetto "Decreto Sviluppo" convertito in Legge 134 del 7 agosto 2012 ha apportato delle importanti

⁴⁴Cfr. APICE U., MANCINELLI S., *Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012, pag. 524

⁴⁵Cfr..BONFANTI S., CESONI P.F., *Manuale di diritto fallimentare*, Cedam, Padova, 2007

modifiche alla disciplina, con l'obiettivo di rafforzare ancor più gli strumenti di risoluzione della crisi d'impresa alternativi al fallimento e di chiarire, in base alle richieste degli operatori del settore, alcuni dubbi interpretativi che erano sorti a seguito dell'adozione degli accordi di ristrutturazione del debito e del piano attestato ex art. 67 L.F., e delle varie modifiche succedutesi con le riforme del diritto fallimentare del 2005 e 2007⁴⁶;

- Il D.lgs. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” ha modificato alcune norme in materia fallimentare quali: la notifica telematica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, l'obbligo per il Curatore e per gli organi delle altre procedure concorsuali di effettuare le comunicazioni per via telematica;
- L'art. 82 del D.lgs. 69/2013 cosiddetto “Decreto del Fare” detta disposizioni in materia di concordato preventivo con lo scopo di limitare la possibilità di presentare domande al solo fine di ottenere uno schermo dalle azioni esecutive e dalle misure cautelari sul patrimonio, con conseguente diminuzione della tutela del credito. È stato previsto l'obbligo per il debitore di depositare insieme alla domanda “in bianco”

⁴⁶ Cfr. PINTO A., *Le ultime riforme della legge fallimentare: la legge n. 134/2012*, Ottobre 2012

di ammissione al concordato preventivo: l'elenco nominativo dei creditori con l'ammontare dei rispettivi crediti. La presenza di tale allegato, il quale si aggiunge a quello già previsto costituito dai bilanci degli ultimi tre esercizi, è finalizzata a rendere "trasparente" sin da subito la massa passiva a carico della futura eventuale procedura concorsuale.

Viene riconosciuta al Tribunale la facoltà di nominare il commissario giudiziale già nel decreto che fissa il termine entro il quale il debitore deve depositare la proposta e il piano concordatario. In questa fase, il commissario giudiziale potrà esaminare le scritture contabili dell'impresa e accertare la sussistenza di fatti che rendano improcedibile la domanda. Nella fase anteriore al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo viene previsto che il Tribunale, prima di autorizzare il compimento di atti di straordinaria amministrazione, debba richiedere un parere al commissario giudiziale, se già nominato a seguito dell'esercizio della facoltà sopra descritta.

- Il legislatore è intervenuto nuovamente nella materia del diritto fallimentare con il D.lgs. 27 giugno 2015, n. 83, allo scopo di rendere più flessibili le ristrutturazioni extragiudiziali e di favorire i risanamenti aziendali salvaguardando in modo più efficace le ragioni dei creditori. In sostanza intende agevolare la risoluzione della crisi d'impresa, incentivare

condotte virtuose in capo al debitore e garantire maggiore impulso all'iniziativa privata alla luce dei principi di competitività, concorrenzialità ed efficienza⁴⁷.

Tra le altre novità della riforma si segnalano i nuovi e maggiori compiti assegnati al commissario giudiziale: non più solo vigilante e consulente dei creditori e del Tribunale, ma anche esecutore del concordato in caso d'inerzia del debitore.

- Infine, il 19 ottobre del 2017, venne pubblicata in Gazzetta la legge n.155 recante "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza" il cui obiettivo è dare la possibilità alle imprese di intervenire tempestivamente alla crisi e consentire, nei casi possibili, il risanamento aziendale e un procedimento iniziale uniforme di accertamento giudiziale dell'insolvenza. La novità più importante è l'introduzione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

II.1.1 Procedure per la regolazione della crisi in ottica di continuità

L'attuale contesto economico, reso sempre più difficile dalla negativa e persistente depressione dell'economia reale, ha indotto il legislatore a rivedere

⁴⁷ Cfr. G. ANDREANI, *Le nuove disposizioni fallimentari e fiscali*, Il Fisco, 2015

la Legge Fallimentare. Al seguito del processo di rinnovamento iniziato nel 2005 e proseguito ancora oggi con il Codice della Crisi, ha rivisto gli strumenti di tipo concorsuale e negoziale, dando la possibilità all'imprenditore di tentare il superamento della crisi attraverso la ricerca di un accordo con i propri debitori mantenendo la continuità aziendale. L'aspetto innovativo è da rinvenire nella loro flessibilità che si esprime nell'esaltazione dell'autonomia negoziale dell'imprenditore-debitore, tesa a comporre la situazione di crisi con i creditori. Tramite l'utilizzo di questi strumenti si cerca di trovare un equilibrio tra l'interesse del debitore di proseguire nella propria attività e l'interesse dei creditori a vedere soddisfatto il loro credito.

Nelle procedure di risoluzione della crisi, che lascia ampio spazio all'autonomia negoziale delle parti, assume un ruolo di primaria importanza la figura del professionista attestatore, chiamato a svolgere azioni sempre più rilevanti per assicurare le soluzioni negoziali della crisi d'impresa.

La tabella⁴⁸ che segue rappresenta un raffronto di contenuti e presupposti delle procedure di soluzione delle crisi con l'evidenziazione del ruolo del professionista.

⁴⁸ Cfr. CECCHINI S, *Strumenti giuridici nelle soluzioni della crisi d'impresa*, in *La crisi d'impresa; Diagnosi, previsioni e procedure di risanamento*, Franco Angeli, Milano, 2013, pag. 164

Strumento giuridico	Presupposto applicativo/ Soggetto	Contenuti e utilizzo dello strumento	Ruolo del Tribunale	Finalità	Modalità di applicazione	Ruolo del professionista
<i>Concordato preventivo</i> Art.160 L.F.	Crisi/imprenditore commerciale non piccolo	Continuità aziendale, cessione dei beni, operazioni straordinarie	Controllo e gestione della procedura (commissario giudiziale)	Ristrutturazione e debiti e soddisfazione crediti anche ai fini di una continuità; non solo liquidazione e/o cessione	Domanda da depositare in Tribunale con documentazione definitiva	Attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano
<i>Concordato con Continuità</i> Art. 186-bis L.F.	Crisi/Imprenditore commerciale non piccolo	Continuità aziendale, cessione o conferimento dell'azienda in esercizio, in una o più imprese	Controllo della procedura	Continuità dell'impresa ai fini della tutela dei creditori	Domanda da depositare in Tribunale con documentazione definitiva	Attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano (la prosecuzione dell'attività è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori)
<i>Accordi di ristrutturazione</i> Art. 182-bis L.F.	Crisi/Imprenditore commerciale non piccolo	Accordi con i creditori	Omologazione dell'accordo	Ristrutturazione e dei debiti anche ai fini di continuità	Domanda da depositare in Tribunale con documentazione definitiva	Attestare la veridicità dei dati e l'attuabilità dell'accordo e l'idoneità a pagare i creditori estranei
<i>Piano di Risanamento</i> Art.67, comma 3, lett. D) L.F.	Squilibrio finanziario/ Imprenditore commerciale non piccolo	Azione di riequilibrio finanziario: cessioni di asset, accordi, nuova finanza	Nessun ruolo	Risanamento esposizione debitoria e riequilibrio finanziario	Da pubblicare press il R.I.	Attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano di risanamento

Dalla tabella emerge come il professionista sia chiamato ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione. In particolare la relazione predisposta dal professionista assolve

una duplice funzione

- informativa, da un lato, nei confronti della massa dei creditori che si affidano ai giudizi ivi contenuti per formare ed esprimere il proprio “consenso informato” alla proposta.

- istruttoria, dall'altro, poiché si sostituisce all'attività del Tribunale nella valutazione del merito della proposta concordataria; al Tribunale, difatti, è affidato, in tale fase, un potere di controllo più limitato attinente alla sola verifica della completezza e regolarità della domanda e della relativa documentazione allegata.

II.2 LA FIGURA DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE NELLA L.F.

Lo spirito con il quale è stata più volte riformata la Legge Fallimentare è quello di tentare la conservazione, quanto possibile, dell'impresa sia sotto l'aspetto organizzativo che sotto l'aspetto occupazionale uscendo dall'ottica liquidatoria. Il ruolo sempre maggiore del professionista attestatore nei vari istituti deriva da una tendenza alla privatizzazione delle procedure concorsuali, che costituisce per un verso il tentativo di decongestionare il lavoro dei Tribunali, per l'altro di rendere le procedure più rapide e soddisfacenti per i

creditori. Da molte parti del settore professionale, ed in particolar modo dagli organismi di categoria come l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si è accolto con favore l'introduzione di questa attività riservata ad uno speciale professionista che oltre a possedere il titolo di commercialista o avvocato deve essere anche revisore legale dei conti.

I commercialisti con le varie riforme hanno visto riqualificare le loro competenze professionali ed in un certo senso si sono visti anche riconoscere un ruolo fondamentale, che in precedenza era riservato alle sole figure del curatore e del commissario giudiziale, nelle diverse procedure. Certamente il commercialista-revisore è uno degli attori principali delle procedure concorsuali, quando è chiamato a:

- attestare la bontà del piano art. 67 lett. d) L.F.
- certificare la fattibilità del piano concordatario e la contestuale veridicità dei dati contabili,
- attestare l'idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare come previsto dall'art. 182-bis L.F.;
- redigere la relazione giurata prevista dall'art. 160 L.F. dove dovrà indicare, nell'ipotesi che non vengano soddisfatti integralmente i

creditori garantiti da privilegio, che comunque l'importo attribuito dal piano non è inferiore rispetto a quello realizzabile in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Questi nuovi ruoli impegnano il professionista in analisi precise, puntuali, rigorose e nello stesso tempo assumono un'importanza, non riscontrabile in altri momenti della professione dove la valutazione data può mettere al riparo operazioni da attività revocatorie oppure può indirizzare la massa creditoria a scelte di consenso su operazioni concordatarie rispetto a scelte più drastiche ed opportunistiche.

Il legislatore ha infatti voluto valorizzare il ruolo del professionista, quale tecnico d'impresa, con capacità di natura economico-aziendale cui affidare il ruolo di garante della proposta di composizione concordata avanzata dall'impresa in crisi in quanto, la capacità di autocertificazione da parte dell'imprenditore e degli advisor⁴⁹, redattori del piano di risanamento alla base della proposta concordata, è stata ritenuta non affidabile da parte del legislatore della riforma fallimentare.

⁴⁹ Cfr. AMBROSINI S., *Accordi di ristrutturazione dei debiti e finanziamenti alle imprese in crisi*, Zanichelli Editore, 2012, pag. 123.

Affinché l'attestazione raggiunga il proprio obiettivo sostanziale, il professionista che si trovi ad attestare un piano dovrà essere in grado di assumere contemporaneamente diversi ruoli: dovrà essere, infatti, un revisore legale dei conti ma anche un fine aziendalista che posseda buone conoscenze macroeconomiche e microeconomiche, inoltre, seppur agendo con scetticismo professionale, dovrà mantenere un grado elevato di elasticità e disponibilità soprattutto in termini di impegno al fine di rilasciare l'attestazione nei tempi congrui alla soluzione della situazione di crisi⁵⁰.

Tuttavia nel contesto italiano non esiste una normativa riguardante l'attività di attestazione del professionista e le uniche fonti sono rinvenibili nei principi di revisione e documenti di provenienza esterna.

Le Commissioni di Studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabile si sono espresse con cinque documenti:

- *Protocollo piani di risanamento e ristrutturazioni*: profili organizzativi e principi di comportamento nell'ambito delle procedure di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di risanamento attestato (2006) redatto dal Gruppo di lavoro decreti competitività della Commissione Procedure Concorsuali del Consiglio Nazionale dei

⁵⁰ Cfr. CHIARRUTTINI S., *Il contenuto dell'attestazione professionale*, in Fabiani M. e Guiotto A., *Il ruolo del professionista nei risanamenti aziendali*, Eutekne, 2012, pag. 55

Dottori Commercialisti e da quest'ultimo approvato e pubblicato il 3 luglio 2006;

- *Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale delle crisi di impresa (2009)*: redatto dalla Commissione studi Crisi e risanamento di impresa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- *Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi (2010)*: redatto da un gruppo di ricercatori dell'Università di Firenze in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e con Assonime;
- *Linee guida alla redazione del Business Plan (2011)*: redatto dal gruppo di lavoro Area Finanza Aziendale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
- *Il ruolo del professionista attestatore nella composizione negoziale della crisi*: requisiti di professionalità e indipendenza e contenuto delle relazioni, Circolare n. 30/IR dell'11 febbraio 2013, redatta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

II.3 NOMINA DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE

L'articolo 2501-bis c.c. grazie ad una serie di rinvii prima all'articolo 2501-sexies e all'articolo 2409-bis del codice civile⁵¹ individua insieme all'art 28 della L.F. e l'art 2399 c.c., i requisiti soggettivi, i poteri del soggetto attestatore e le caratteristiche del professionista attestatore.

Analizzando le disposizioni degli articoli 2409-bis e 2501-sexies, si comprende che il professionista attestatore debba essere un revisore legale dei conti e debba essere incaricato dal debitore di redigere le attestazioni; infatti dall'articolo in esame, il D.Lgs. 82/2012 ha espunto la frase “*ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile*”, facendo conseguentemente venire meno il dubbio che l'attestatore dovesse essere nominato dal Tribunale, come anche precisato da alcuni Tribunali⁵².

Tuttavia le disposizioni contenute nell'art. 28 lettere a) e b) della Legge Fallimentare prima della riforma del 2007, ci dicono che oltre ai revisori legali dei conti ed alle società di revisione legale sono ammessi anche:

- avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
- studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci

⁵¹Cfr. BRESCIA G., *Le attestazioni degli esperti richieste dalla legge fallimentare e in particolare la relazione* (ex art.161 L.F. comma 3) per la ammissione al concordato preventivo, www.ilcaso.it, 2009

⁵² Trib. Roma, 23 febbraio 2011, Trib. Verona, 27 luglio 2011

delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a);

- coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

È chiaro che il legislatore, consapevole che la crisi dell'impresa possa assumere molteplici forme e altrettanto numerose dinamiche di risanamento, aveva inteso ampliare la sfera dei soggetti potenzialmente chiamati all'attestazione del piano prevedendo al suo interno anche coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando così prova di adeguate capacità imprenditoriali.

Inoltre il Decreto Legislativo del 12 settembre 2007 n. 169 ,con decorrenza dal 1° gennaio 2008, ha aggiunto le seguenti parole all'articolo 67, quarto comma lettera d) della Legge fallimentare: *“da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28 lettere a) e b)”*: tale modifica adottata dal legislatore evidenzia che la professionalità riconosciuta al revisore legale dei conti è requisito essenziale ed aggiuntivo alle altre qualificazioni e risulta indispensabile per la “validazione” dei piani aziendali.

Secondo il legislatore, pertanto, l'esperienza maturata nello svolgimento delle attività professionali in ambito aziendale e giuridico non è sufficiente a

garantire efficacia ed autorevolezza all'attestazione del piano: il professionista individuato dalla norma deve possedere anche la conoscenza delle tecniche d'indagine e dei criteri di valutazione propri solamente di un esperto revisore.

Nel rispetto dell'art 2399 del c.c., il professionista:

- non deve essere un soggetto interdetto, inabilitato, dichiarato fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- non deve essere parente o affine entro il quarto grado né coniuge del debitore, tanto meno suo creditore;
- non deve aver prestato la propria attività professionale a favore dell'imprenditore;
- non deve in nessun modo essere stato coinvolto nella gestione dell'impresa durante i cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda.

Tale precisazione contenuta nella norma evidenzia la rilevanza attribuita dal legislatore ai requisiti soggettivi del professionista incaricato all'attestazione dei piani aziendali che, oltre ad essere un esperto in materia, deve risultare totalmente estraneo alla vicenda imprenditoriale del debitore.

È necessario che il professionista possieda questi requisiti al momento della

sottoscrizione della relazione; nel caso in cui non li possieda, sia l'attestazione prevista dall'art. 67 che le attestazioni degli artt.161 e 182 bis della Legge Fallimentare, saranno da considerarsi inefficaci.

L'attestazione resa dall'art. 161 da un soggetto non qualificato determinerà l'inammissibilità del concordato preventivo, a meno che il Tribunale fissi un termine al debitore per far presentare una nuova relazione redatta da un professionista avente i requisiti previsti dalla legge⁵³.

Occorre tuttavia precisare che le norme evidenziano non tanto la necessità di svolgere un vero e proprio processo di controllo contabile, infatti il legislatore chiede al professionista di attestare la veridicità dei dati aziendali verificando la conformità delle informazioni contenute nel piano rispetto ai vigenti principi contabili, ma anche di ottenere una garanzia sulla possibile riuscita dell'accordo concordatario che su tali dati è costruito a tutela delle parti.

In altre parole, l'attestazione del professionista è vista come atto funzionalmente collegato alla riuscita del piano.

II.3.1 Accettazione dell'incarico

Il professionista, prima di accettare l'incarico, deve procedere alla valutazione del rischio che presenta l'attività da svolgere. La previsione della

⁵³Cfr. SCHIANO DI PEPE G., *Il diritto fallimentare riformato*, Cedam, Padova, 2007, pagg. 618 ss.

duplice qualifica di revisore legale e di professionista iscritto in albi in capo all'Attestatore evidenzia come il legislatore abbia voluto fissare elevati standard di competenze per ricoprire il delicato ruolo di emissione del giudizio verso i terzi creditori e l'autorità giudiziaria (eventualmente) chiamata ad omologare i piani di composizione della crisi. Il presupposto giuridico che fissa le qualifiche dell'Attestatore non esime quest'ultimo dalla verifica, in concreto, della propria adeguatezza ed organizzazione a svolgere l'incarico.

È quindi utile che il professionista, prima di accettare l'incarico, proceda alla valutazione del rischio che presenta l'attività da svolgere. Gli elementi di rischio da tenere in considerazione sono molteplici, quali:

1. *fattori individuali*, con particolare riferimento alla conoscenza del business oggetto di valutazione, alla disponibilità di tempo, nonché all'indipendenza rispetto al soggetto che richiede l'attestazione;
2. *fattori riferiti all'azienda* con particolare riferimento alla stima della adeguatezza del sistema di pianificazione e controllo, dell'affidabilità dell'eventuale consulente usato per l'assistenza nella redazione del Piano e di altri professionisti e operatori con competenze adeguate;
3. *fattori legati al business* in cui l'azienda opera, che possono

complicare l'attività di pianificazione;

4. *fattori ambientali*, intendendo con ciò il “clima” in cui si inserisce il Piano di risanamento e l'atteggiamento dei creditori e dei vari stakeholder interessati alla ristrutturazione.

Una volta valutato di poter svolgere l'incarico l'Attestatore deve farsi sottoscrivere un mandato (engagement letter) che evidenzi chiaramente alcuni elementi:

- la portata dell'attestazione;
- l'assunzione di responsabilità da parte del management circa i dati contenuti nel Piano;
- l'esplicitazione da parte del management delle ipotesi contenute nel Piano e l'impegno a trasferire all'Attestatore tutte le informazioni rilevanti per la veridicità della base dati e la fattibilità del Piano;
- i poteri di acquisizione di informazioni integrative o supplementari rispetto a quelle contenute nel Piano;
- il compenso derivante dall'attestazione e le relative modalità di pagamento in relazione all'avanzamento lavori;
- l'ipotesi di recesso dall'incarico per mancata consegna delle attestazioni e/o documentazioni e/o collaborazioni necessarie da parte

dell'imprenditore e/o del management, dei professionisti dell'impresa;

- l'ipotesi di recesso in caso in cui durante l'incarico emergano elementi precedentemente inesistenti e/o non noti che facciano venire meno l'indipendenza dell'Attestatore prima dell'emissione del giudizio finale.

Inoltre il professionista, prima di accettare l'incarico, deve procedere alla valutazione della propria competenza ai fini dello svolgimento dello stesso e dovrà quindi riflettere sui propri limiti (di tempo, competenze, struttura etc.), considerato che lo svolgimento dell'incarico deve avvenire con l'idonea diligenza, correttezza e prudenza per non incorrere in responsabilità civili e penali.

II.3.2 Differenza tra professionista attestatore e redattore

Oltre ai requisiti professionali previsti dall'art. 67, comma 3, lett. d) L.F., è indispensabile che il professionista attestatore mantenga la caratteristica di terzietà rispetto all'imprenditore e agli advisor. Tale esigenza, dopo essere stata fortemente sentita in sede giurisprudenziale, è stata anche recepita dall'ordinamento giuridico in seguito alle modifiche alla Legge Fallimentare, introdotte dal D.L. 83/2012.

Per delineare i singoli compiti e responsabilità occorre fare una distinzione tra la predisposizione del piano di risanamento, dell'accordo di ristrutturazione

e del piano concordatario e la loro attestazione, poiché le due funzioni che il professionista potrebbe trovarsi a svolgere sono sostanzialmente diverse.

Il professionista che assiste l'imprenditore nella gestione della crisi è chiamato a svolgere un gravoso compito nel quale tende ad avere una prospettiva ottimistica sul futuro dell'impresa, mentre il professionista che attesta la bontà del piano pone in gioco sia la propria reputazione, sia la responsabilità che si assume di fronte ai terzi nel caso in cui la valutazione del piano risultasse erronea. Anche il professionista che predispose il piano mette in gioco la propria reputazione, in particolar modo nei confronti del proprio committente, nel momento in cui la domanda di concordato non venisse ammessa alla procedura oppure si verificassero delle circostanze inattendibili.

In sintesi, il piano attestato, l'accordo di ristrutturazione o il piano concordatario vengono predisposti dall'impresa, la quale normalmente è assistita dal proprio professionista di fiducia; tale figura però non è né necessaria né tanto meno contemplata dalla Legge Fallimentare.

In tale contesto, la centralità del ruolo del professionista è evidente poiché, ferme restando le responsabilità in capo all'organo amministrativo e ai soggetti preposti alla predisposizione del piano, questo non potrà produrre effetti protettivi se non in presenza dell'attestazione del professionista attestatore. Alla luce di quanto specificato è evidente che il professionista che attesta il piano

svolge un ruolo diverso e necessario ai fini della tutela dei terzi⁵⁴, rispetto a quello del professionista che ha materialmente redatto il piano.

L'attestatore, sia nel piano attestato sia nell'accordo di ristrutturazione, certifica che il piano di risanamento sia realizzabile e idoneo a superare lo stato di crisi, consentendo anche il pagamento dei creditori che non si siano diversamente accordati con l'impresa.

Il ruolo dell'attestatore non è soltanto quello di soffermarsi a stabilire la ragionevolezza o meno del piano di risanamento, ma anche quello di esprimere tutte le condizioni, le motivazioni, le cause e gli scenari di ripresa in via prospettica su cui si basa l'espressione del proprio giudizio positivo sulle concrete possibilità di realizzazione del piano stesso. Tutto ciò rappresenta il vero scopo dei ripetuti interventi normativi da parte del legislatore in ambito fallimentare per quanto riguarda le possibilità di risanamento di un'impresa in crisi: quello di realizzare un *Business Plan*, che partendo dall'individuazione delle problematiche, permetta di definire le strategie volte a determinare una effettiva ripresa dell'impresa oggetto di valutazione non soffermandosi unicamente sulla necessità di garantire il soddisfacimento dei creditori⁵⁵, ma cercando di

⁵⁴ Cfr. CHIARUTTINI S., *Il contenuto dell'attestazione professionale*, in Fabiani M. e Guiotto A., *Il ruolo del professionista nei risanamenti aziendali*, Eutekne, 2012

⁵⁵ Cfr. RANALLI R., *L'attestazione del professionista degli accordi di ristrutturazione: presupposti, contenuti e finalità*, Il Fallimentarista, 2011

implementare dei progetti e realizzare delle operazioni, ricreando tutte le condizioni per ottenere un nuovo equilibrio a livello finanziario, economico e patrimoniale, portando l'impresa a inserirsi su un diverso percorso di crescita e sviluppo, sfruttando le risorse a disposizione e quelle che si otterranno grazie agli interventi di risanamento anche se è bene far notare che nel contesto attuale, nonostante gli sforzi del legislatore, il pieno risanamento dell'impresa è di difficile realizzazione.

Una precisazione si rende necessaria riguardo ai terzi bisognosi di tutela che, in tali casi, sono i creditori che decidono di non partecipare al piano di risanamento, i quali vedono depauperato il patrimonio aziendale senza possibilità di successiva reintegrazione della garanzia patrimoniale mediante revocatoria. Proprio al fine di tutelare i terzi in questione, l'esperto deve porsi in posizione d'indipendenza e terzietà sia rispetto all'imprenditore che rispetto ai creditori che aderiscono al piano di risanamento ancor più di quanto richieda l'art. 28, comma 3 L.F. per il curatore fallimentare⁵⁶.

In conclusione, la distinzione soggettiva tra il professionista consulente dell'azienda e il professionista attestatore non solo è richiesta dalla legge, ma è desumibile dalla natura del ruolo di verifica successiva su di un documento, il

⁵⁶Cfr. BELLOMO S., *Soluzioni negoziali alla crisi d'impresa*, Franco Angeli, 2012, p. 60

piano, che deve essere effettuata da persona diversa rispetto al suo redattore.

II.4 REQUISITI D'INDIPENDENZA E TERZIETÀ DEL PROFESSIONISTA

Il professionista che redige: l'attestazione ex art. 67, comma 3 lett. d) L.F., la relazione ex art.182-*bis*, che attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano ex art. 161 nel concordato preventivo non può essere legato alle imprese e a coloro che hanno interesse all'operazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.2399 c.c.⁵⁷.

I requisiti dell'indipendenza e della terzietà⁵⁸, disciplinati dall'art. 67 comma terzo, lettera d). L.F., costituiscono due elementi imprescindibili oltre all'iscrizione nel registro dei revisori legali e i requisiti previsti dall'art. 28 lettera a) e b) L.F.

⁵⁷ Art 2399: “Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate [2359], delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.”

⁵⁸ Cfr.FERRO, ROVERONI, *La legge fallimentare*. Decreto legislativo 12 settembre 2007, n.169, disposizioni integrative e correttive. Commentario teorico-pratico, Padova, 2008

La lett. d), comma 3, dell'art. 67 L.F. del nuovo testo recita: *“un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo”*.

L'intento della norma è quella di evitare situazioni di incompatibilità non solo rispetto all'impresa interessata ad essere ammessa alla procedura concorsuale o di risanamento, ma anche rispetto ai creditori dell'impresa. L'indipendenza quindi non è più una caratteristica dell'attestatore meramente raccomandata da linee guida e dalla dottrina, ma è un requisito previsto dalla Legge. Inoltre nella circostanza che l'attestatore sia stato, in passato, consulente dello stesso imprenditore non preclude, a giudizio della Cassazione, l'affidamento dell'incarico di redazione della relazione allo stesso soggetto, secondo la stessa Cassazione non minerebbe il requisito di indipendenza. La Suprema Corte ha affermato che la relazione di attestazione *«... può essere redatta*

anche da un professionista che abbia già prestato la sua attività professionale in favore del debitore [...], non sussistendo incompatibilità alla predetta nomina ...»⁵⁹.

Inoltre, sul requisito dell'indipendenza si esprimono anche le “Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi”; tale documento sancisce che, il criterio di indipendenza che meglio si presta al professionista attestatore appare essere quello previsto per l’incarico di revisione contabile delle società quotate.

II.4.1 Le conseguenze della mancata indipendenza

Alla luce del Decreto Sviluppo⁶⁰ che definisce con più chiarezza il requisito dell’indipendenza, occorre esporre la conseguenza che si avrebbero sull’attestazione nel caso in cui si accertasse, ex post, l’assenza di questo requisito.

Nella dottrina vi è chi ritiene⁶¹ che, nel caso in cui venga riscontrata la mancanza del requisito dell’indipendenza del professionista dopo l’avvenuta attestazione, essa non comprometta l’efficacia dell’atto ma che rilevi esclusivamente un’aggravante di una eventuale responsabilità in sede civile e penale. Tuttavia, tale impostazione non pare condivisibile; il requisito d’indipendenza, al pari degli altri requisiti connessi alle abilitazioni professionali

⁵⁹ Sentenza n. 22927 del 29 ottobre 2009, op. cit., p. 822

⁶⁰ D.Lgs. 83/2012, convertito in L. 134/2012

⁶¹ Cfr. NARDECCHIA G. B., *Professionisti attestatori: requisiti stringenti e sanzioni*, Il Sole24Ore, 9 luglio 2012

è una delle condizioni necessarie affinché l'elaborato prodotto dal professionista rappresenti una relazione di attestazione ex art. 67, comma 3, lett. d). Nel caso in cui tale requisito non dovesse essere soddisfatto, la Legge ritiene il professionista non idoneo alla predisposizione della relazione e pertanto ogni suo elaborato non avrebbe nessuna efficacia. Anche la recente circolare dell'IRDEC⁶² ha fornito importanti chiarimenti anche in merito alla mancanza di requisiti soggettivi previsti dalla normativa.

Per quanto riguarda gli effetti sulla relazione redatta da un professionista in difetto di requisiti soggettivi, secondo il documento dell'IRDCEC, occorre distinguere:

- Il caso in cui il vizio di nomina è certo (per mancanza dei requisiti di cui all'art. 2399 C.C., sussistenza di rapporti di lavoro subordinato o autonomo negli ultimi 5 anni, partecipazione agli organi di amministrazione e controllo del debitore) la relazione rilasciata dal professionista è invalida e priva di attendibilità, anche qualora sia corretta e ragionevole nei contenuti.
- Il caso in cui il vizio di nomina deve essere appurato (nel caso dell'esistenza di relazioni di natura personale o professionale tali da

⁶² Cfr. IRDEC, *Il ruolo del professionista attestatore nella composizione negoziata della crisi: requisiti di professionalità e indipendenza e contenuto delle relazioni*, Circolare n. 30/IR dell'11 febbraio 2013

comprometterne l'indipendenza di giudizio) è necessario un'ulteriore valutazione mirata e diretta ad accertare l'effettiva compromissione dell'indipendenza dell'attestatore

II.5 L'ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE

Il professionista è chiamato dalla legge a rilasciare la sua attestazione sull'attuabilità dell'accordo, che si tratti di un piano di risanamento, di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Sono molteplici le mansioni che questo nuovo protagonista può essere volta per volta incaricato a svolgere, nella tabella che segue indicheremo quelle più ricorrenti.

Tabella n.3

TIPOLOGIA ATTESTAZIONE	OBBIETTIVI
Concordato preventivo [art. 160, comma 2, L.F.]	Relazione estimativa – Condizioni per il pagamento non integrale dei debiti privilegiati
Pagamento crediti anteriori [art. 182-quinquies, comma 4, L.F.]	Funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori
Continuazione contratti pubblici [art. 186-bis, comma 3, L.F.]	Conformità al Piano e ragionevole capacità di adempimento
Partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici [art. 186-bis, comma 4, L.F.]	Conformità al Piano e ragionevole capacità di adempimento
Dichiarazione del professionista [art. 182-bis, comma 6, L.F.]	Idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare
Piano di risanamento attestato [art. 67, comma 3, lett. d), L.F.]	Veridicità dei dati aziendali e fattibilità del Piano

Accordi di ristrutturazione dei debiti [art. 182-bis L.F.]	Veridicità dei dati aziendali e attuabilità dell'accordo. Idoneità all'integrale pagamento dei creditori
Concordato preventivo [art. 161, comma 3, L.F.]	Veridicità dei dati aziendali e fattibilità del Piano
Finanziamenti prededucibili [art. 182-quinquies, comma 1, L.F.]	Funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori
Concordato con continuità aziendale [art. 186-bis L.F.]	Prosecuzione dell'attività funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori

Fonte: Prof. Acquaroli A., Slide di tecnica professionale,

Gli istituti elencati, anche se arrivano a fini differenti, essi prevedono tutti un ruolo centrale del professionista nella verifica della veridicità dei dati aziendali di partenza e nel controllo dell'astratta idoneità del piano a raggiungere lo scopo. Ne risulta quindi che le dimensioni oggetto di attestazione comuni sono due:

- *la veridicità dei dati aziendali*, che comporta un esame approfondito dei dati contabili ed extracontabili del debitore, specificando la metodologia utilizzata;
- *la fattibilità del piano*, ossia il parere motivato dell'esperto circa le concrete possibilità di attuabilità del piano stesso.

Per quanto riguarda la prima dimensione, il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali, è il frutto di un processo di analisi estremamente complesso che si basa su dei principi di riferimento quali OIC, IASB, ISAE 3400, principi di attestazione dei piani di risanamento e linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi. I principi vengono utilizzati al fine di garantire la correttezza e

la coerenza dei dati, che costituiscono la base della costruzione del piano e punto fondamentale per tutti gli attori coinvolti nel processo di ristrutturazione per la formazione delle proprie valutazioni sulla procedura.

L'interpretazione più consolidata in merito a tale dimensione è racchiusa nel concetto di "corrispondenza al vero", data l'impossibilità per l'attestatore di eseguire in breve tempo una completa analisi di tutti i valori aziendali tale da fornire una visione dettagliata di ogni singola voce della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda. In generale, l'attenzione sarà rivolta prevalentemente agli elementi quantitativamente più rilevanti, a quelli che presentano particolari profili di rischio e all'assenza di circostanze che inducano a dubitare dell'affidabilità delle risultanze contabili.

Pur esplicandosi il ruolo dell'attestatore in questa dimensione, in una attività di verifica della corrispondenza al vero dei dati aziendali, la sua funzione non si limita a un mero controllo dei valori contabili ma come sancito dall'art. 2423 c.c., comma 3, *"se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a fare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo."*

Successivamente all'analisi della veridicità dei dati aziendali, l'attestatore deve dedicarsi alla verifica della fattibilità del piano, il quale implica necessariamente una valutazione ex ante di natura prospettica e prognostica

sulla realizzabilità del piano, sia in ordine agli aspetti quantitativi, sia in relazione alle tempistiche previste. Il professionista dovrà esprimere un giudizio che derivi dallo studio di tre direttrici:

- *il processo sotteso alla formazione del piano*, con specifico riferimento al livello di formalizzazione e alle capacità previsionali, alle società di consulenza strategica per il profilo industriale e all'Advisor per il profilo finanziario;
- *la ragionevolezza dei flussi attesi*, in base alla coerenza con i risultati storici e con i dati attesi dei comparables, agli studi prospettici di mercato e di settore, alle previsioni degli analisti e ai multipli dei comparables (PFN/Ebitda);
- *il rischio di execution del piano*, con l'implementazione di analisi di sensitività sotto il profilo sia industriale che finanziario, nonché di stress test.

Al fine di esprimere un parere adeguatamente ponderato, il professionista potrà ricorrere anche a perizie di consulenti in possesso di particolari competenze specialistiche.

Analogamente all'asseverazione sulla veridicità, l'attestazione di fattibilità dovrà consistere in una dichiarazione chiara, univoca e sostanziale, espressa

mediante un parere adeguatamente approfondito, ragionato e motivato, coerente e sostenibile dal punto di vista finanziario.

In ogni caso, indipendentemente dal giudizio dell'esperto in merito alla fattibilità del piano, non è suo compito redigerne uno alternativo a quello proposto dal management societario né intervenire negoziando modifiche da apportare: in questa sede, la sua funzione è unicamente quella di esprimere un giudizio sulla fattibilità del piano in relazione all'informativa prospettica e all'evoluzione attesa dell'impresa sulla base delle asserzioni fatte nel piano.

Queste due dimensioni appena evidenziate non devono essere considerate indipendenti ma interrelate tra loro, in quanto non può esservi alcuna ragionevole previsione sulla situazione prospettica dell'impresa in assenza di un'adeguata verifica dei dati aziendali presenti.

Nella sua attività di attestazione, il professionista deve quindi verificare il rispetto di queste due dimensioni cercando di essere il più trasparente possibile nello svolgimento della propria opera illustrando gli effetti e i rischi dell'accordo, con particolare attenzione agli atti sottratti alla revocatoria e ai finanziamenti prededucibili, nonché le ipotesi su cui si fonda il piano e tutte le informazioni che possono essere utili sia ai creditori per formarsi un'idea in merito all'accordo, sia al Tribunale per verificare la completezza e la correttezza delle asserzioni contenute nel piano.

Il giudizio dell'attestatore deve inoltre essere tecnico, oggettivo, chiaro, prudente e adeguatamente motivato, in modo che gli interessati possano valutare le ragioni che hanno portato l'attestatore ad esprimere quel giudizio. Inoltre, il professionista deve esprimersi anche in merito alle conseguenze che auspicabilmente possano derivare dai rischi a cui è soggetto il piano. Il parere del professionista, argomentato nell'attestazione, rappresenta dunque un elemento di credibilità del piano, indipendentemente da quale sia l'esito atteso dello stesso.

II.6 LE RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE

La delicatezza degli incarichi e il particolare *modus operandi* che caratterizza le diverse attività del professionista comportano oltre ad una responsabilità legata alla reputazione, una responsabilità civile ed una responsabilità di carattere penale.

II.6.1 La responsabilità civile

Il professionista attestatore, dovendo attestare la veridicità dei dati aziendali, si assume responsabilità di tipo contrattuale nei confronti del proponente-committente (debitore) e di natura extra-contrattuale nei confronti dei creditori

e dei terzi interessati.

Ponendo l'attenzione agli aspetti civilistici, va ricordato come i professionisti chiamati ad attestare i piani, appartenendo ad Albi professionali ed a quello dei revisori legali dei conti, sono sottoposti a vigilanza e quindi subordinati al rispetto delle regole deontologiche che ne uniformano la condotta nell'ottica del decoro e della dignità della professione di appartenenza. Inoltre si ritiene che il professionista, qualora sia chiamato a difendersi, possa far ricorso a strumenti tecnici di generale accettazione e di assoluta affidabilità utilizzati nella prassi operativa aziendalistica.

Sempre con riferimento alla responsabilità civile, è opinione comune che la responsabilità del professionista attestatore sussista nei confronti di due diverse categorie di soggetti ed abbia diversa natura. Per la violazione dei suoi doveri il professionista, che deve impiegare la diligenza dovuta in considerazione della natura dell'attività esercitata, risponde innanzitutto nei confronti del debitore che gli ha affidato l'incarico.

Trattandosi di obbligazione assunta in esito ad un accordo, la violazione degli obblighi comporta una responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.). Tuttavia, va anche riferito come la relazione del professionista non è destinata solo ad integrare la domanda del debitore, bensì anche a fornire ai creditori un importantissimo strumento di valutazione della proposta e del piano in quanto

la valutazione sulla convenienza della prima e sulle concrete possibilità di esecuzione del secondo, si fondono in gran parte sull'elaborato dell'attestatore, non avendo i creditori la materiale possibilità di esaminare a fondo la situazione dell'impresa debitrice e potendo contare, in alternativa nel caso di concordato preventivo, sulla sola relazione del commissario giudiziale. Se il giudizio dei creditori viene falsato da una condotta non corretta, sussiste in capo a chi tale condotta ha colposamente tenuto una responsabilità che viene comunemente ritenuta di natura extracontrattuale in considerazione dell'assenza di un pregresso rapporto⁶³.

Per quanto riguarda la responsabilità nei confronti del debitore appare corretto inquadrare gli obblighi assunti dall'attestatore all'interno delle obbligazioni di mezzi. Il professionista si assume l'onere di lavorare con serietà, diligenza e perizia, senza però garantire il risultato utile sperato dal debitore. Il mancato successo del piano non può essere, di per sé, fonte di responsabilità per il professionista, quando si è in presenza di una relazione comunque dettagliata che esponga gli obiettivi perseguiti, le procedure adottate, le verifiche effettuate per raggiungere una conclusione.

⁶³ Cfr. MANDRIOLI L., *I piani attestati di ristrutturazione e di risanamento: il ruolo e la responsabilità del professionista nella predisposizione delle relazioni e nell'attività di attestazione*, Relazione al convegno su "La riforma del diritto fallimentare", Carate Brianza, novembre 2005, pagg. 12 ss.

Poiché l'esperto non esegue il piano o l'accordo, né ha facoltà di controllo su l'esecuzione, nel caso di successiva inattuabilità del piano o dell'accordo di ristrutturazione, non potrà essere chiamato a rispondere dell'inadempimento del debitore, anche perché ciò potrebbe discendere da atti fraudolenti da questi compiuti. L'esperto potrà, ritenersi responsabile sia nell'ipotesi di erronea attestazione circa la fattibilità del piano, sia nel caso di erronea attestazione di attuabilità di un piano successivamente naufragato in quanto non fattibile sin dall'origine.

Più in generale, potrà essere affermata la responsabilità del professionista nei casi in cui non abbia svolto l'incarico con la dovuta diligenza e quindi non si sia attenuto a validi principi di revisione ed a corretti criteri metodologici e operativi per l'esame dei dati aziendali, la loro valutazione e il giudizio sulla fattibilità del piano o dell'accordo.

Pertanto, l'adempimento dell'obbligazione non si commisura al risultato richiesto e perseguito, ma alla diligenza, da valutare ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.⁶⁴, osservata nel comportamento tenuto dall'esperto al fine di perseguire un determinato risultato. In altre parole, l'esperto "dovrà considerarsi adempiente anche ove non pervenga al rilascio della relazione-attestazione,

⁶⁴ Art 1176, comma 2: *"nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività prestata"*

allorché raggiunga il convincimento che il piano o accordo non abbia le qualità richieste dalla normativa per assolvere la sua funzione. In una simile ipotesi è doveroso per il professionista rifiutare il rilascio dell'attestazione, che lo renderebbe responsabile tanto nei confronti dell'imprenditore- committente quanto nei confronti dei terzi"⁶⁵.

L'inadempimento del professionista può essere desunto soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'incarico, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine di elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire circa il sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo; sarà quindi necessaria la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il danno del quale è chiesto il risarcimento⁶⁶.

Va invece riferito, come non altrettanto univoca, è l'individuazione della natura della responsabilità dell'attestatore nei confronti dei creditori che tramite la relazione acquisiscono le informazioni necessarie sulla convenienza del piano, in quanto è opinione comune che la stessa sia da qualificarsi come responsabilità

⁶⁵ Cfr. FORTUNATO S., *La responsabilità civile del professionista attestatore nei piani di sistemazione della crisi d'impresa*, Il Fallimento, 2009, pag. 889

⁶⁶ Corte di Cassazione, 1° dicembre 2009, n. 2527, Guida al diritto, n. 5, 2010, pag. 71

extracontrattuale e quindi derivante dalla violazione del principio di cui all'art. 2043 c.c., che vieta di arrecare un danno ingiusto ai terzi pur in assenza di particolari vincoli. Detta opinione è particolarmente condivisa in quanto non può essere contestata la violazione, da parte del professionista, di un obbligo di diligenza nello svolgimento della sua attività connesso alla sua qualifica e alla sua funzione nel procedimento, così come non è seriamente discutibile il nesso causale tra detta violazione e il danno subito dal terzo che, in ipotesi, ha optato per soluzioni che non avrebbe presumibilmente scelto se la violazione non vi fosse stata.

La ricostruzione esposta, per quanto maggioritaria, non è però unanimemente accolta, essendosi anche sostenuto che la circostanza che gli effetti dell'omologazione del concordato incidano sui diritti di tutti i creditori, sia consenzienti che dissenzienti, e che a tale esito si pervenga anche grazie all'attestazione del professionista fa sì che questi assuma un vero e proprio obbligo di protezione nei loro confronti e quindi un'obbligazione di tipo contrattuale⁶⁷.

Il particolare status professionale dell'esperto e l'elevata qualificazione richiesta dall'art. 67, comma 3, lett. d), infatti, sembrerebbero circostanze idonee

⁶⁷ Cfr. FORTUNATO S., *La responsabilità civile del professionista attestatore nei piani di sistemazione della crisi d'impresa*, Il Fallimento, 2009, pag. 894

a ingenerare nei terzi un particolare affidamento sul corretto e genuino operato dell'attestatore. Anche se non fondata su un rapporto giuridico obbligatorio intercorrente con il danneggiato, la responsabilità dell'esperto avrebbe comunque natura contrattuale, in forza dell'obbligo di protezione che la Legge pone in capo allo stesso attestatore nei confronti dei creditori o terzi interessati⁶⁸. Deve ricordarsi che la violazione del principio del *neminem ledere* comporta il risarcimento del solo danno conseguente al peggioramento della situazione del danneggiato quale conseguenza dell'attività del danneggiante.

Il danno inferto ai terzi è di natura informativa, conseguente alla non veritiera rappresentazione della realtà economica dell'impresa. Si può allora ipotizzare che i creditori possano venire indotti a concorrere a un tentativo di salvataggio, confidando in una situazione economica non corrispondente al vero, resa fittizia proprio dalle affermazioni infondate o comunque non adeguatamente ponderate o verificate dall'esperto, il quale, attraverso il proprio infedele operato ha pregiudicato la facoltà del creditore di determinarsi liberamente nelle rispettive scelte economiche. A ciò si potrebbe aggiungere un'ulteriore voce di danno derivante dal mancato avverarsi di un evento vantaggioso e sperato dal creditore, quale l'approvazione e l'esecuzione del

⁶⁸Cfr. PATTI A., *Quale professionista per le nuove soluzioni della crisi d'impresa alternative al fallimento*, Il Fallimento, 2008, pag. 1073

concordato, ovvero l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti che proprio il comportamento colposo del professionista avrebbe determinato⁶⁹.

In ogni caso, il danneggiato deve provare oltre alla negligenza dell'attestatore e all'affidamento incolpevole riposto nella probabilità di risanamento dell'impresa, la dimensione effettiva del danno.

Per ciò che attiene alla quantificazione, il danno derivato al debitore per l'inadempimento dell'attestatore nel caso in cui la causa della mancata omologazione della proposta derivi da sua colpa, consiste nella lesione al patrimonio conseguita alla mancata omologazione del concordato e quindi in primo luogo nella carenza dell'effetto esdebitatorio.

Per quanto attiene ai creditori, invece, in ipotesi di mancato perfezionamento del concordato per causa riconducibile unicamente all'insufficienza della relazione, il danno potrebbe consistere nella differenza tra quanto ottenibile dall'esecuzione coattiva e quanto proposto.

Decisamente consistente è il risarcimento nel caso in cui il debitore abbia occultato una parte dell'attivo e l'attestatore abbia colposamente o dolosamente ignorato la circostanza inducendo così i creditori a ritenere vantaggiosa e ad

⁶⁹Cfr. FABIANI M., GUIOTTO A., *Il ruolo del professionista nei risanamenti aziendali*, Eutekne, Torino, 2012, pag. 439

approvare una proposta in realtà deteriore rispetto alla soluzione fallimentare.

II.6.2 La responsabilità penale

Con il “Decreto Sviluppo”⁷⁰, il Legislatore italiano ha introdotto un’apposita norma disciplinante il reato di falso in attestazione nell’ambito delle procedure concordate per le crisi d’impresa. L’art 236-bis L.F. punisce il professionista che abbia espresso il falso nelle attestazioni e relazioni, sia fornendo informazioni non aderenti al vero, sia occultando informazioni rilevanti nelle:

- relazioni o attestazioni della veridicità dei dati e della fattibilità del piano di cui agli ex art. 67, comma 3, lettera d) (piani attestati di risanamento), art.161, comma 3 (concordato preventivo) ed ex art. 182-bis, comma 1 L.F. (accordi di ristrutturazione dei debiti), ex art.186(concordato in continuità aziendale);
- relazioni o attestazioni che certifichino che la stipula di nuovi finanziamenti prededucibili e il pagamento di crediti anteriori siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori e alla prosecuzione dell’attività⁷¹;
- relazioni o attestazioni che sostengano che la prosecuzione dell’attività

⁷⁰ D.Lgs. 83/2012, convertito in L. 134/2012

⁷¹ Art. 182-quinquies, L.F.

d'impresa attraverso il concordato con continuità aziendale è funzionale a un miglior soddisfacimento dei creditori e non pregiudica la partecipazione a contratti pubblici⁷².

Nel caso in cui il professionista non dichiara il vero, l'art. 236-bis L.F. rubricato "Falso in attestazioni e relazioni", sancisce le punizioni per l'attestatore, prevedendo che:

- Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false, ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
- Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per gli altri la pena è aumentata.
- Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

Il reato di cui all'art. 236-bis L.F. si configura quindi secondo due modalità alternative, ossia attraverso l'adozione di una condotta o commissiva derivante dall'esposizione di informazioni false, oppure omissiva celando informazioni

⁷² Art. 186-bis, L.F.

rilevanti⁷³. Le informazioni a cui fa riferimento la norma si identificano sia nei dati aziendali (vale a dire quelli economici, finanziari e patrimoniali del debitore), sia nei giudizi di fattibilità o di attuabilità che il professionista attestatore esprime.

La ratio dell'intervento è da ricercare nella necessità individuata dal Legislatore di “saldare i meccanismi di tutela e bilanciare adeguatamente il ruolo centrale riconosciuto al professionista attestatore nell'intero intervento normativo”. Peraltro, tale soluzione si impone per evitare asimmetrie irragionevoli, in ottica costituzionale, rispetto alla rilevanza penale della condotta dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore, a norma dell'articolo 19, secondo comma, della legge n. 3 del 2012.”

⁷³ Un'informazione è rilevante quando può compromettere il giudizio finale della relazione o attestazione (Borsari 2013).

CAPITOLO 3-IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Il presente capitolo si pone l'obiettivo di approfondire il ruolo e i requisiti del professionista attestatore a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 intitolato "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (di seguito C.C.I.).

III.1. C.C.I.: UN NUOVO RISALTO AL PROFESSIONISTA ATTESTATORE

La riforma della crisi d'impresa, integrata e modificata nel percorso di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017 n. 155. ha riconosciuto ed assegnato al professionista indipendente un ruolo chiave sia nella fase di allerta sia nella eventuale successiva fase di composizione della crisi.

Il principio ispiratore del Nuovo Codice è rappresentato dalla volontà del legislatore di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, perseguendo lo specifico fine di salvaguardare la continuità aziendale, garantendo così il più elevato grado di soddisfacimento per i creditori sociali.

In questo quadro assume un ruolo fondamentale il rilascio dell'attestazione da parte del professionista, il quale dotato di specifiche competenze, ha il

compito di attestare la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge.

In un primo momento, la proposta di riforma sottoscritta il 29 dicembre 2015 dal Presidente della Commissione, Renato Rordorf, aveva fatto presagire il tramonto del ruolo dell'attestatore, la cui funzione era stata definita superflua. Il Presidente Rordorf, difatti, interrogandosi sulla reale utilità di tale figura aveva affermato che “[...] È dubbio se, nel rinnovato quadro normativo che s'intende disegnare, conservi reale utilità la figura del professionista indipendente – ma pur sempre designato dallo stesso debitore – chiamato ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario” e ancora “[...] del resto, l'esperienza di questi ultimi anni – specialmente dopo le modifiche introdotte nel testo dell'art. 161 del r.d. n. 267 del 1941 dall'art. 82, comma, 1, lett. b), del d.l. n. 69 del 2013, convertito nella legge n. 98 del 2013, che ha consentito la nomina del commissario giudiziale anche nella fase di presentazione della domanda di concordato con riserva – sembra suggerire che le attestazioni del professionista sono quasi sempre destinate a successiva revisione ad opera del commissario giudiziale, col concreto rischio di una sostanziale duplicazione di attività e di conseguente spreco di tempo ed aumento finale dei costi per l'impresa⁷⁴”.

Dalla lettura della relazione, si era quindi prospettato l'epilogo del ruolo dell'attestatore, provocando proteste da parte della categoria dei commercialisti

⁷⁴ Relazione del Presidente Rordorf, dicembre 2015, pag.18

che richiedeva al contrario di non svolirne tale ruolo. Inoltre, l'attribuzione al tribunale dei poteri di verifica sulla fattibilità economica avrebbe comunque portato alla nomina di un CTU con ulteriore aggravio di tempi e costi.

Questi problemi vennero presi in considerazione e superati con l'introduzione del C.C.I. Infatti, i legislatori non solo hanno previsto che la relazione del professionista indipendente attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano debba sempre essere depositata ma, hanno ulteriormente rafforzato e attribuito rilevanza all'attività del professionista indipendente coinvolto sin dalla prima fase di tempestiva emersione dello stato di crisi.

La Relazione illustrativa del Nuovo Codice sul punto precisa che "*La norma ponendosi in linea di continuità con la disciplina previgente, attribuisce ad un professionista indipendente il compito di redigere una relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'esperienza maturata dai professionisti specializzati in materia concorsuale ha reso la relazione dell'attestatore uno strumento d'ausilio importante per il tribunale che in una procedura doverosamente connotata da esigenze di celerità, può fruire immediatamente di un'analisi particolarmente attendibile della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, utile per la verifica di fattibilità giuridica ed ora anche economica prodromica all'apertura del concordato. In questa prospettiva, nell'esercitare la delega, si è scelto di mantenere l'obbligatorietà dell'attestazione e di prevedere che essa debba*

essere aggiornata nell'ipotesi di modifiche sostanziali della proposta o del piano"⁷⁵ .

Il giudizio del professionista indipendente si conferma quindi indispensabile per la pronuncia del giudice, la sua figura non scomparirà né tantomeno diventeranno facoltative le sue funzioni.

La figura del professionista indipendente è presente in tutte le parti del C.C.I.: dalle disposizioni generali⁷⁶ alle patologie delle attestazioni⁷⁷, passando per le procedure di allerta e per le norme che disciplina e regolano le singole procedure di composizione della crisi (sovraindebitamento, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo).

III.2.1 I requisiti del professionista attestatore nel C.C.I.

L'art. 2, comma 1, lett. o) del Codice della crisi d'impresa definisce i requisiti del professionista, specificando che è tale, colui che viene incaricato dal debitore nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi d'impresa che soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni:

1. essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese e nel registro dei revisori legali;
2. essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del

⁷⁵ Cfr. POLLIO M., LONGONI M., *La riforma del fallimento, il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, 2019, pag. 100

⁷⁶ Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, art. 2 : Definizioni

⁷⁷ Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, art. 312: Falso in attestazioni e relazioni

Codice civile⁷⁸;

3. non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

Si tratta in parte di condizioni quali: l'iscrizione nel registro dei revisori legali e il possesso dei requisiti di nomina previsti per i sindaci delle società di capitali, già disciplinate dall'art. 67 comma 3, lett. d) del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (denominata la "Legge Fallimentare").

La novità assoluta sui requisiti è rappresentata dall'iscrizione all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, disciplinato dal Titolo X, Capo II, artt. 356 – 358 del C.C.I., che determina il coinvolgimento di un gruppo più

⁷⁸ Il Codice Civile all'art. 2399 stabilisce che: "Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza".

ampio di professionisti e l'obbligo di assolvimento di specifici obblighi formativi⁷⁹.

Più nel dettaglio, la lett. n) del comma 1 dell'art. 2 del C.C.I. stabilisce che l'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese è istituito presso il Ministero della Giustizia e contiene l'elenco dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

L'art. 356 del C.C.I. stabilisce più precisamente al primo comma l'albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di: curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel Codice. Il successivo comma 2 dell'art. 356 prosegue specificando i requisiti per l'iscrizione presso il detto albo. Nello specifico, la norma richiede:

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma primo, lett. a), b) e c) del C.C.I;
- la dimostrazione di aver assolto gli obblighi di formazione di cui

⁷⁹ Cfr. BANA M., *Obbligo d'iscrizione all'Albo dei gestori della crisi per l'attestatore del piano*, 2019

all'art. 4, comma 5, lett. b), c) e d)⁸⁰ del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni.

Con riferimento al requisito lett. i), l'art. 358 denominato "Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure" stabilisce che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure previste nel Codice:

a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla precedente lett. a), e in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti

⁸⁰ Articolo 4, comma 5, lettere b, c e d del dm 202/2014» (regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento). I suddetti obblighi consistono:

a) nel possesso di una specifica formazione «acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento, di durata non inferiore a 200 ore, nell'ambito disciplinare della crisi di impresa e di sovraindebitamento»;

b) nello svolgimento di un periodo di tirocinio di durata non inferiore ai sei mesi presso curatori fallimentari o commissari giudiziali;

d) nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore alle 40 ore.

dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 356 del Codice precisa che possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui al richiamato art. 358, comma 1, lett. a), b) e c) che documentano, alla data di entrata in vigore del presente articolo, di essere stati nominati curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni. Per tali soggetti è previsto l'esonero dagli obblighi formativi previsti per l'iscrizione all'albo, che dovranno essere assolti in via generale da tutti gli altri professionisti che vogliono ottenere l'iscrizione all'albo.

La norma non sembra ricomprendere in tale albo i Dottori Commercialisti rientrati nell'elenco dei nuovi curatori e nominati dal tribunale dopo il 16 marzo 2019. Difatti, questi ultimi seppur nominati in 4 distinte procedure prima dell'entrata in vigore del Codice ma successivamente alla data di entrata in vigore della norma in parola, non potranno essere ricompresi nell'albo di cui all'art. 356 del Codice. La norma restringe il numero di curatori ed esclude tutti i nuovi professionisti nominati dal tribunale dopo il 16 marzo 2019.



Fonte: Il quotidiano giuridico 15 marzo 2019

Infine, il comma 3 dell'art. 356 del C.C.I. regola i requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'albo; in particolare la norma richiede di:

- non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159;
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione a:

- 1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile o nel presente Codice;
- 3) reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

Ultimo aspetto ma non meno importante, riguarda la valutazione del rischio che il professionista dovrà effettuare prima di accettare l'incarico. Sarà necessario che il professionista effettui un'analisi dei:

- fattori personali quali: la conoscenza del business oggetto di valutazione, la disponibilità del tempo necessario ad eseguire l'incarico,

l'indipendenza rispetto al soggetto che chiede l'attestazione;

- fattori riferiti all'azienda oggetto del piano quali: verifica dell'adeguatezza del sistema di pianificazione e controllo, affidabilità e competenza dell'eventuale consulente utilizzato per la formulazione del piano, nonché altri professionisti che l'azienda ha coinvolto nell'operazione;
- fattori legati al business in cui opera l'azienda che possono rendere più complessa l'attività di pianificazione;
- fattori ambientali, cioè il "clima" in cui si inserisce il piano di risanamento e l'atteggiamento dei creditori e dei vari stakeholders interessati al risanamento;
- fattori legati al piano medesimo tra cui il grado di realismo delle ipotesi, la qualità delle fonti informative, impiegate o disponibili, il tempo a disposizione per le necessarie verifiche, l'arco temporale interessato dall'operazione.

III.2.2 L'attestazione ai sensi dell'art 13 del C.C.I

Con la riforma del C.C.I è stata introdotta una ulteriore riforma di attestazione prevista nell'ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. L'art. 13 del CCI stabilisce a tal proposito che: *"1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati*

alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.

2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa [...]

3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in

conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo”.

Dal comma 2 appare evidente come le aziende debbano attuare sistemi di budgeting e reporting e predisporre sistematicamente proiezioni non solo economiche ma anche finanziarie. La pianificazione impone l'adozione di strumenti di rilevazione e monitoraggio, nonché la capacità di adottare tempestivamente correttivi in corsa.

Il comma 3 stabilisce che, laddove l'imprenditore non ritenga adeguati in virtù delle caratteristiche proprie dell'impresa gli indicatori di crisi sviluppati dal CNDCEC, possa indicare nella nota integrativa del bilancio dell'impresa le motivazioni e stabilire ulteriori indicatori ritenuti più idonei. Il professionista indipendente, in possesso dei requisiti delineati dall'art. 2, comma 1, lett. o) del D.lgs. 14/2019, avrà quindi il compito di attestare l'adeguatezza dei suddetti indici di bilancio in relazione alle caratteristiche proprie dell'impresa. L'attestazione allegata alla nota integrativa e parte integrante del bilancio di esercizio produrrà effetti a partire dall'anno successivo.

Il richiamo ad indicatori economici e finanziari da monitorare si ricollega al dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati alla loro rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità

aziendale⁸¹.

III.3. LA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI E LA FATTIBILITÀ DEL PIANO

Analogamente a quanto previsto dalla vigente Legge Fallimentare, il C.C.I. individua nella figura dell'attestatore il soggetto deputato a esprimersi in merito alla veridicità dei dati aziendali posti alla base dei piani attestati di risanamento, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei piani di concordato rispettivamente disciplinati dagli artt. 56, 57 e 87 del C.C.I. Si tratta di un compito di grande responsabilità e che richiede da parte del professionista attestatore l'osservanza di un forte grado di diligenza e la massima attenzione.

La relazione di attestazione deve contenere un esplicito giudizio sulla veridicità dei dati aziendali presi a base per la formulazione del piano.

Con riferimento al tipo di attività svolta sulla verifica dei dati aziendali e sul significato del termine veridicità, il nuovo testo legislativo disciplina, come già previsto dalla Legge Fallimentare, le fattispecie per le quali è richiesto al professionista di esprimere un giudizio.

Per quanto riguarda la fattibilità dei piani attestati di risanamento e dei piani di concordato, l'attestatore, in continuità col dettato della Legge Fallimentare, è

⁸¹ Cfr. POLLIO M., LONGONI M., *La riforma del fallimento: il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Class Editori, 2019 pag.79

chiamato ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano, come previsto dagli art. 56 comma 4 del Nuovo Codice.

Nel caso di concordato in continuità art. 87 comma 3, la relazione del professionista deve attestare che la prosecuzione dell'attività di impresa sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori e le ragioni per cui la prosecuzione dell'esercizio dell'attività di impresa permetta di conseguire risultati migliori rispetto allo scenario liquidatorio.

La fattibilità economica del piano, intesa come “realizzabilità delle assunzioni e previsioni riportate nel medesimo⁸²”, è divenuta un tema centrale con l'introduzione del C.C.I. tanto che, all'art. 47 ne affida l'analisi, oltre che all'attestatore, anche al tribunale. La norma afferma: “*A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano [...]*”. Pertanto, se il professionista indipendente è ancora una volta chiamato a esprimersi sulla fattibilità economica del piano, il giudice è chiamato a verificare la stessa, venendo meno quindi l'orientamento giurisprudenziale che aveva limitato il sindacato del tribunale a una valutazione squisitamente giuridica del piano.

Il Codice tuttavia, così come già accaduto con la Legge Fallimentare, non

⁸² Cassazione, sentenza n. 4915/2017.

definisce che cosa si intende per fattibilità economica. Resta quindi ferma la definizione indicata dai principi di attestazione dei piani di risanamento, secondo cui tale giudizio: “[...] si sostanzia in una valutazione prognostica circa la realizzabilità dei risultati attesi riportati nel Piano in ragione dei dati e delle informazioni disponibili al momento del rilascio dell’attestazione”.

È opportuno esaminare brevemente le principali verifiche che il professionista deve attuare per poter esprimere un giudizio sulla fattibilità economica.

In primo luogo, l’attestatore deve esaminare scrupolosamente le assunzioni alla base del business plan al fine di valutarne la ragionevolezza, l’attendibilità e la coerenza, considerando che è su queste che si sviluppa l’operazione di risanamento.

L’attestatore deve poi focalizzarsi, da un lato, sugli obiettivi del piano al fine di comprendere se le modalità concretamente individuate dal debitore siano effettivamente idonee a superare lo stato di crisi⁸³ e, dall’altro, sulla reale possibilità che la proposta sia realizzata nelle tempistiche prospettate.

Infine, con riferimento all’accertamento della congruità delle azioni proposte, è opportuno il controllo delle grandezze economico-finanziarie attese

⁸³ Cfr. FISCHETTI C., *Crisi d’impresa: alcune considerazioni sulla figura dell’attestatore a un anno dal Decreto Sviluppo*, 2013.

e un'attenta disamina dei presupposti logici alla base della definizione dei dati prospettici.

III.3.1 La fattibilità giuridica del piano

Per la prima volta, l'attestatore viene investito dell'onere di esprimersi su fattibilità giuridica che finora riservato nella prassi al giudice. Come stabilito dagli artt. 56 e 57 del Codice, il giudizio espresso dal professionista indipendente non si limita alla sola fattibilità economica del piano ma si riferisce anche a quella giuridica. La giurisprudenza intende la fattibilità giuridica come compatibilità del piano alle norme inderogabili di legge, dovendo il professionista giudicare se il piano si fonda su strumenti astrattamente idonei e giuridicamente leciti.

A tal proposito è opportuno ricordare che la distinzione tra fattibilità economica e giuridica è stata introdotta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1521 del 23.01.2013. Con riferimento alla menzionata sentenza, le Sezioni Unite avevano stabilito che la valutazione circa la possibilità di realizzazione della proposta concordataria, nei termini prospettati: *“[...] implica una ulteriore distinzione, nell'ambito del generale concetto di fattibilità, fra la fattibilità giuridica e quella economica”* e ancora che *“[...] il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dalla attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio”*. I giudici di

legittimità avevano, quindi, delimitato lo spazio di operatività del tribunale in ordine alla sindacabilità del piano e alla verifica dell'attestazione rilasciata dal professionista indipendente in termini di legittimità della proposta.

Il concetto di “fattibilità” è nozione problematica, poiché il concetto non trova alcuna puntuale definizione all'interno del C.C.I. Il concetto non si rinveniva nella vecchia Legge Fallimentare, che utilizzava casualmente la nozione in riferimento al concordato preventivo. Neppure si poteva contare su un accenno nella legge sulle procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento (l. 27 gennaio 2012 n. 3), che pure utilizzava il termine “fattibilità” per indicare uno dei requisiti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore. Questa critica deve essere sottolineata, poiché il legislatore ha assunto, la fattibilità economica come requisito imprescindibile per l'ammissibilità e l'omologazione degli strumenti di regolazione negoziale della crisi dell'impresa e della crisi da sovraindebitamento, ma senza dare il benché minimo riferimento normativo su cosa, sul piano formale e positivo, voglia intendere.

Infine, si può osservare che, a differenza di quanto stabilito per gli accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamento e per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, per la procedura di concordato preventivo, l'art. 87 del C.C.I. prevede che la relazione del professionista attesti unicamente la

fattibilità del piano senza altro aggiungere richiamando esattamente il dettato della Legge Fallimentare. Emerge ancora una volta come il C.C.I. non sia del tutto chiaro e sembra evidente come il professionista non possa esimersi dal verificare ed evidenziare i risultati nella propria relazione.

III.3.2 Le procedure di revisione dell'attestatore

La pianificazione e lo svolgimento dell'attività di verifica dell'attestatore devono essere sempre finalizzati alla rilevazione del rischio che errori significativi possano interessare i dati posti a base delle stime predittive. Le procedure da svolgere non costituiscono una revisione contabile completa e, di conseguenza, non comportano l'espressione di un giudizio professionale sulle situazioni contabili e di bilancio emergenti dalla contabilità aziendale.

Le procedure di revisione, messe in atto dall'attestatore, sono unicamente finalizzate all'espressione di un giudizio sulla veridicità e fattibilità del piano nel suo insieme. L'attestatore sia tramite l'esame documentale che attraverso colloqui con l'imprenditore o management aziendale procede⁸⁴:

- alla comprensione della catena del valore all'interno della quale è posizionata la società o il gruppo;
- alla riclassificazione dei bilanci storici della società o del gruppo

⁸⁴ Cfr. Fiori A., *I piani di risanamento e la figura dell'attestatore*, www.angelifiori.it, 2016

secondo modelli che consentano la comparabilità dei dati storici con i dati prospettici evidenziati nel piano;

- all'analisi dell'andamento storico dei principali indicatori economici, patrimoniali e finanziari, desumibili dai bilanci storici come sopra riclassificati, con particolare riferimento alle diverse marginalità operative;
- alla comprensione di chi siano i principali competitors ed i più importanti player del settore di riferimento della società;
- all'analisi della correlazione fra l'andamento delle principali variabili esogene che interessano il settore di mercato di riferimento (andamento dei prezzi delle materie prime, prezzi degli altri fattori produttivi, prezzi del prodotto finito, valore di terreni ed altri immobili, ecc.) e l'andamento della società o del gruppo, sia a livello economico che a livello patrimoniale e finanziario;
- alla comprensione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari connessi ad eventuali operazioni di natura straordinaria, che siano state attuate in periodo anteriori al manifestarsi della crisi o precrisi;
- all'analisi della composizione storica delle fonti e alla comprensione delle dinamiche e delle modalità di ricorso all'indebitamento

bancario;

- alla comprensione di chi siano i fornitori strategici per la continuazione dell'attività ed i principali clienti della società;
- alla verifica dell'esistenza di eventuali rischi di natura normativa e regolamentare che abbiano comportato o che potrebbero comportare l'interruzione dell'attività aziendale o una sua prosecuzione economicamente non profittevole;
- all'analisi delle decisioni dei soci e degli amministratori nel periodo in cui si sono manifestati i primi segnali di crisi, con particolare attenzione alle eventuali modifiche intervenute nell'assetto della compagine proprietaria ed alle modalità attraverso cui si sono realizzate eventuali capitalizzazioni;
- alla comprensione della natura e dell'ammontare degli eventuali benefici economici, a carico della società, di cui abbiano goduto gli amministratori nel periodo in cui si sono manifestati i primi segnali di contrazione dell'attività o di precrisi.

III.3.3 La relazione di attestazione

Le parti componenti la relazione di attestazione è composta da:

- una prima parte *introduttiva*, che riguarda: il professionista incaricato,

l'incarico ricevuto, la documentazione esaminata, la situazione aziendale,

- una seconda parte di *rendicontazione delle verifiche* svolte sulla veridicità della base dati;
- una terza parte nella quale è svolta *un'analisi del piano*;
- una parte finale contenente *il giudizio di fattibilità*.

La prima parte introduttiva deve contenere informazioni relative al professionista incaricato e all'incarico ricevuto. In particolare, le informazioni relative al professionista devono contenere la dichiarazione relativa ai requisiti previsti dall'art 2399 del Codice civile.

La seconda parte dell'attestazione deve contenere la documentazione esaminata, in essa occorre riportare l'elenco dettagliato, con data e provenienza, dei documenti consultati per la redazione della relazione. Con riferimento alla base dati consultata, l'attestatore deve compiutamente relazionare e documentare le verifiche effettuate sulle singole poste dell'attivo e del passivo. Deve quindi evidenziare:

- (a) le tecniche di revisione utilizzate;
- (b) le categorie di asserzioni indagate (esistenza, completezza, diritti e obblighi, manifestazione, valutazione, misurazione, presentazione e informativa);

- (c) estensione dei campioni utilizzati;
- (d) i risultati ottenuti.

L'attestatore deve evidenziare se ha utilizzato il lavoro di altri revisori ovvero l'eventualità che le evidenze del lavoro siano state richieste ma non ottenute.

Nella terza parte l'attestatore riepiloga:

- (a) le ipotesi su cui si fonda il piano;
- (b) le relative proiezioni temporali;
- (c) la strategia di liquidazione ovvero di risanamento.

Infine, nella parte finale l'attestatore esprime separatamente il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali e il giudizio di fattibilità economica e giuridica del piano. Il giudizio sulla fattibilità del piano può essere positivo o negativo. L'attestatore può esprimere un giudizio positivo anche se, limitatamente ad alcune poste, ha riscontrato carenze o errori, purché questi siano tali da non compromettere la veridicità complessiva della base dati.⁸⁵ Al giudizio negativo è equiparato il caso in cui vi sia impossibilità ad esprimere un giudizio (ad esempio impossibilità di verificare la fondatezza di ipotesi che impattano significativamente sulla fattibilità del piano)⁸⁶.

⁸⁵ Principi di attestazione dei piani di risanamento, CNDCEC,2014

⁸⁶ Principi di attestazione dei piani di risanamento, CNDCEC,2014

III.4 IL REATO DI FALSO IN ATTESTAZIONE

Il reato di falso in attestazione e relazioni del professionista disciplinato dall'art. 236 bis della Legge Fallimentare verrà sostituito dall'art. 342 del C.C.I.

Il nuovo articolo stabilisce che: *“1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, commi 2 e 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.*

2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà”.

La norma dell'art. 342 del Codice, come già disciplinato dall'art. 236 bis della L.F., individua due aree di responsabilità del professionista:

- una di natura commissiva che riguarda l'esposizione di false notizie;
- una di natura omissiva che si riferisce all'esclusione di informazioni rilevanti.

La prima fattispecie si riferisce al rilascio di un'attestazione non veritiera che scaturisce da un comportamento attivo del professionista che riporterebbe nella sua relazione informazioni non corrispondenti al vero. La seconda fattispecie consiste invece nell'omissione di riferire informazioni rilevanti, dove per informazioni rilevanti si intendono tutte quelle informazioni che influenzerebbero le valutazioni del professionista e quindi il giudizio espresso nella sua relazione. Resta quindi l'asimmetria penale prevista già dalla Legge Fallimentare tra le due condotte, nel primo caso per ricadere nel penale basterebbe l'esposizione di false informazioni seppur non rilevanti.

Va precisato che a rilevare oltre all'elemento materiale del reato, cioè la condotta, è anche necessario l'elemento psicologico, il dolo. Pertanto, la responsabilità dell'attestatore è configurabile ogni qualvolta la condotta sia caratterizzata dall'elemento doloso che può essere:

-generico: quando l'attestatore è consapevole della falsità delle informazioni esposte e volontariamente le espone nella sua relazione o di omettere informazioni rilevanti.

-specifico: quando il reato è aggravato dalla consapevolezza e la volontà di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, così come previsto dal

comma 2 dell'art. 342 del Codice⁸⁷.

Va fatto presente come il dolo non possa ritenersi implicito e quindi debba essere dimostrato che l'attestatore fosse stato a conoscenza della falsità del dato inserito o consapevole di non aver inserito un dato rilevante. Il professionista agisce da autore mediato⁸⁸ nel caso in cui il debitore gli consegna, ai fini dell'elaborazione dell'attestazione, dati falsificati non riconoscibili. Il reato si consumerà al momento del deposito presso la cancelleria del tribunale della relazione.

L'introduzione del reato di false attestazione è divenuto un significativo deterrente per i professionisti attestatore dal redigere attestazioni false o anche "sciatte"⁸⁹ sotto il profilo informativo.

3.5 ATTIVITÀ DELL'ATTESTATORE NEL C.C.I. E NELLA L.F.

La figura del professionista indipendente è presente in tutte le parti del C.C.I., ciò a dimostrazione del fatto che il giudizio del professionista è

⁸⁷ Cfr. BRICHETTI R., PISTORELLI L., *operazioni di risanamento, professioniste nel mirino, in guida al Diritto*, 2012, pag 45

⁸⁸ "Si intende, con questo termine, un altro essere umano non punibile (perché non imputabile, immune o agente senza dolo né colpa) utilizzato come strumento materiale per commettere un reato." Art. 10 comma 1, Dlgs. 472/97

⁸⁹ Cfr. JANNUZZI E., REGI A., *Il reato di falso in attestazioni e relazioni: un delitto fantasma?* Diritto penale contemporaneo n.5/2017

necessario a tutti i livelli e in tutte le fasi del percorso di risanamento nel precipuo interesse della tutela della migliore soddisfazione dei creditori.

La riforma da un lato assegna nuove funzioni a professionisti indipendenti e dall'altro conferma è meglio precisa il ruolo e le attività dell'attestatore. Il Codice della Crisi, ponendosi in linea di continuità con la disciplina previgente, ha confermato il contenuto di diverse disposizioni che regolano l'attività del professionista attestatore. Nella tabella seguente verranno mostrate le differenze tra l'attività del professionista nel testo della legge fallimentare con le previsioni introdotte C.C.I.

Legge fallimentare (R.D. 267/1942)	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs.n14/2019)	Differenze
<p>MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI</p> <p>Art 182-bis, comma 6 L.F. → Art 54 comma 3 C.C.I.</p>		<p>In tema di misure cautelari e protettive per gli accordi di ristrutturazione, il codice della crisi conferma quanto già previsto dal comma 6 dell'articolo 182 bis registrando la natura e la provenienza dei documenti richiesti a dimostrazioni della sussistenza e dell'avanzamento delle trattative avviate con la maggioranza qualificata dei creditori coinvolti nell'accordo di ristrutturazione. Se prima infatti era prevista una dichiarazione dell'imprenditore, valevole quale autocertificazione, e una dichiarazione del professionista attestatore. Oggi il CCI non parla più di una semplice dichiarazione bensì richiede anche in questa fase preliminare una vera e propria attestazione redatta da professionista indipendente aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo stato di avanzamento delle trattative con la maggioranza qualificata dei creditori almeno il 60% - l'idoneità ad assicurare di non aderenti. <p>Viene estesa la portata dell'attestazione del Professionista indipendente il quali deve farsi carico anche della dichiarazione sullo stato avanzamento trattative che prima era demandata agli imprenditori e ciò a garanzia della fondatezza delle trattative in essere.</p>

<p>RELAZIONE DI ATTESTAZIONE</p> <p>(Piano attestato di risanamento, Accordi di ristrutturazione dei debiti)</p> <p>Art 67 lett. d) del terzo comma L.F. → Art 56 C.C.I.</p>	<p>Nell'ambito della riorganizzazione delle procedure concorsuali è ora prevista una specifica e compiuta disciplina degli attestati di risanamento fino a oggi regolati esclusivamente nell'abito delle esenzioni all'azione revocatoria fallimentare in quanto il legislatore all'art. 56, rubricato "Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento". Rispetto alla formulazione attuale viene mantenuta inalterata la parte concernente la veridicità dei dati aziendali. Quanto alla fattibilità, il codice estende la portata dell'attestazione prevedendo la verifica circa la fattibilità economica e giuridica del Piano. Relativamente agli accordi di ristrutturazione il codice richiede ora al professionista indipendente l'espressione del giudizio di fattibilità-non più attualità- dell'accordo.</p>
<p>DEGRADO CREDITORI PRIVILEGIATI</p> <p>(Concordato nella continuità e nella liquidazione giudiziale)</p> <p>Art 124, comma 3 L.F. → art 240, comma 4 C.C.I.</p>	<p>Per quanto riguarda il concordato nella continuità e nella liquidazione giudiziale il codice della crisi conferma la possibilità di soddisfacimento anche non integrale dei creditori muniti di privilegio, o ipoteca purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, di beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, riguardo al loro valore di mercato, da professionista indipendente. La novità sta nel valore di realizzazione in caso di liquidazione che deve essere decurtato del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali.</p>
<p>TRANSAZIONE FISCALE</p> <p>Art. 182-ter, comma 1 L.F. → Art 88 comma 1 e 2 C.C. I</p>	<p>L'Art 88 del CCI non si discosta dalla formulazione dell'art 182-ter L.F. con la peculiarità che è previsto in capo al professionista attestatore la valutazione e l'espressione del proprio giudizio circa la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, ovvero l'espressione del giudizio circa la capacità della proposta di concordato di garantire il miglior soddisfacimento dei creditori tributari.</p>
<p>CONVENZIONE MORATORIA</p> <p>Art. 182-septies, comma 5 → Art. 62, comma 2, lett. d</p>	<p>Come prescritto nell'articolo 5 comma 1 lettera a) della legge delega n 155 del 2017 è stato esteso l'ambito di applicazione dell'Istituto, invitato alle convenzioni stipulate con banche o intermediari finanziari. La disposizione regola ora tutte le convenzioni di moratoria intervenute tra un imprenditore, anche non commerciale ed i suoi creditori. È sempre prescritto il deposito di una relazione redatta da un professionista indipendente designato dal debitore. È stato ampliato l'oggetto dell'attestazione che riguarda ora anche la veridicità dei dati aziendali, idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, oltre che la convenienza della convenzione rispetto alla liquidazione giudiziale.</p>

PAGAMENTO CREDITORI STRATEGICI Art. 182-quinquies L.F. → Art. 100 C.C.I.	Il primo comma dell'articolo 100 del C.C.I. conferma la disposizione dell'articolo 182 quinquies L.F. richiedendo la relazione di un professionista che attesti l'essenzialità per la prosecuzione dell'attività e la funzionalità ad assicurare azione dei creditori. Il secondo comma dell'articolo 100 introduce una disposizione innovativa è consentito il debitore in caso di continuità dell'attività aziendale di poter proseguire il pagamento delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzie reali gravanti sui beni strumentali all'esercizio dell'impresa. Tutto ciò a condizione che un professionista indipendente attesti che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che rimborso delle rate a scadere non le dà i diritti degli altri creditori.
--	--

Fonte: Elaborazione propria

È evidente dall'analisi delle differenze si possa notare come l'attestazione del professionista si è evoluta. Se con la L.F. doveva essere funzionale ad una valutazione della "ragionevolezza" del piano, adesso oggetto di valutazione sarà, oltre che la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità economica e giuridica dello stesso. Nella fattibilità, viene compresa la ragionevolezza del piano, sebbene la disciplina non lo richieda espressamente.

Infine, il C.C.I. all'art. 58 comma 2, ha regolato la rinegoziazione degli accordi o le modifiche del piano. In caso di modifica, Il C.C.I prevede che, qualora si rendano necessarie modifiche sostanziali di un piano attestato, si debba richiedere al professionista il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel Registro delle imprese e i creditori saranno avvisati della pubblicazione con lettera raccomandata o Pec.

CAPITOLO 4-ANALISI DI UN CASO PRATICO

Per contestualizzare quanto detto nei capitoli precedenti, ho deciso di prendere in esame l'attestazione ex art. 67 comma 3, lett. d), R.D. del 1942, n.267, commissionata nel dicembre 2012 a Mario Civetta, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Roma, per conto di Prelios S.p.A., a seguito dell'accordo di revisione della struttura finanziaria e del debito proposta da Prelios S.p.A. a Pirelli & Co. S.p.A., Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit Banca S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.p.a., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Centrobanca S.p.A., Banca Popolare dell' Emilia Romagna e Banca Carige S.p.A.

L'obbiettivo del seguente capitolo sarà quello di analizzare l'attestazione redatta dal professionista, valutando se sia idonea a rispettare tutti i requisiti richiesti dalla Legge Fallimentare e sviluppati nel corso del capitolo 2 e 3.

Inoltre nel corso della relazione verranno messe in evidenza, tutti gli aspetti fondamentali che l'attestazione deve possedere, riportando passaggi o le pagine a cui fare riferimento del testo analizzato.

IV.1 ATTESTAZIONE DEL CASO PRELIOS S.p.A.

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, l'attuale L.F. offre, all'impresa che intenda risanarsi in buona fede e con mezzi idonei, strumenti incisivi per la risoluzione della crisi. Tra gli strumenti maggiormente utilizzati abbiamo il piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), il quale per essere idoneo a produrre i suoi effetti necessita della attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano da parte di un professionista indipendente. L'attestazione oggetto di studio si riferisce al piano di risanamento proposto da un'azienda che rappresenta uno dei principali gestori italiani nel settore immobiliare attivo in Italia, Germania e Polonia: Prelios S.p.A.

Dal 2008 a causa della crisi macroeconomica e del deprezzamento del mercato immobiliare, Prelios che al 31/12/2017 presentava un utile netto pari a €151mln e una capitalizzazione pari a circa 1 miliardo di euro è passata ad avere al primo semestre del 2011 un utile netto negativo per quasi € 300mln e a una capitalizzazione del Gruppo pari a € 69 mln. La combinazione di questi elementi ha portato risultati inferiori alle aspettative e alla definizione di piani industriali che hanno progressivamente rivisto al ribasso le prospettive di crescita e di profittabilità. Per questi motivi Prelios decise di promuovere un piano di risanamento volto a sanare l'esposizione debitoria e riequilibrare la situazione

finanziaria.

Il piano previsto dalla società dopo un'attenta valutazione da parte del del Dottore Commercialista e Revisore legale Mario Civetta, è stato ritenuto fattibile come indicato nell'attestazione: *“alla luce di quanto precisato e delle analisi effettuate, ritiene la situazione contabile al 30 settembre 2012 di Prelios S.p.A. veritiera e il Piano fattibile.”*

L'attestazione che andremo ad analizzare, redatta dal professionista Mario Civetta viene suddivisa in 6 capitoli:

1. Oggetto, natura e limiti dell'incarico
2. Documentazione esaminata
3. Dati identificativi e storici di Prelios
4. Veridicità e correttezza dei dati aziendali
5. La fattibilità del piano
6. Conclusioni

IV.1.1 Oggetto, natura e limiti dell'incarico

Abbiamo visto come il professionista che decida di accettare l'incarico di attestare la veridicità e la fattibilità di un piano di risanamento, debba essere in possesso dei requisiti previsti dall'art 28 lett. a) e b) della L.F, dall'ex art. 67, terzo comma, lett. d), L.F. e di quelli previsti dall'art 2399 del codice civile. A conferma di quanto detto, nel capitolo 1 dell'attestazione il professionista

incaricato dichiara di:

- a) essere iscritto nel registro dei revisori legali al numero 14.587;
- b) essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e Velletri al n.3606;
- c) di non essere legato al debitore (o a chi lo incarica) e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio. Per confermare quanto detto ritroviamo i seguenti passaggi: *“Lo scrivente fa presente di non intrattenere, allo stato, rapporti di lavoro o di natura professionale di carattere continuativo e di rilevante con Prelios e le banche Creditrici e comunque di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2399 Codice Civile.”* Vanno quindi scongiurate situazioni in cui la terzietà dell'attestatore risultasse compromessa a causa di rapporti di parentela o affinità ovvero a causa di rapporti professionali tali da pregiudicarne l'obiettività di giudizio, perché l'attestatore, oltre ad attestare la veridicità dei dati deve pur sempre esprimere un giudizio circa la concreta realizzazione degli obiettivi posti nei piani, in termini di idoneità, attuabilità, fattibilità;
- d) di aver ricevuto l'incarico da: *“è stato incaricato da Prelios S.p.A., con sede in Milano, via Piero e Alberto Pirelli 25, Codice Fiscale c Partita IVA 02473170153, di redigere, ai sensi dell'art 67, comma 3, L.F.”* l'attestatore ha

indicato i riferimenti dell'incarico ricevuto e le finalità di tale in relazione "la finalità è quella di esprimere un giudizio sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ai sensi dell'art.67 comma 3 let. D) L.F.";

IV.1.2 Documentazione esaminata

Con riferimento alla documentazione esaminata, la L.F. impone all'Attestatore di indicare nella relazione l'elenco dettagliato dei documenti consultati per la redazione della propria relazione e di specificare il soggetto che ha elaborato il documento e la data di ultimazione dello stesso. Il professionista in merito a tale obbligo riporta: *"lo scrivente ha proceduto all' analisi sulla correttezza della situazione patrimoniale al 30/09/2012; all'analisi delle assumptions e dei risultati presentati nel piano economico-finanziario redatti a supporto dell'accordo. La responsabilità della redazione della Situazione Patrimoniale e del Piano compete e permane all'organo amministrativo della Società".* Inoltre, come si può osservare, da pag. 5 a pag. 7⁹⁰ è esplicitato un elenco di tutta la documentazione utilizzata.

IV.1.3 Dati identificativi e storici di Prelios

Per quanto riguarda l'analisi della situazione aziendale e societaria riscontrata al momento della redazione del Piano, è utile che l'Attestatore fornisca dettagli nella relazione sulle informazioni ricevute e sulle analisi

⁹⁰ Attestazione ex art. 67, comma 3, lett. d), R.D. 1942, n.267(L.F.)- *Prelios S.p.A.*

effettuate con riferimento ai seguenti aspetti:

- analisi della struttura societaria;
- analisi della situazione competitiva;
- cause della crisi.

Tutti aspetti che vengono riportate dall'attestatore da pag. 8 a pag. 10 dell'attestazione presa in esame.

IV.1.4 Veridicità e correttezza dei dati aziendali

Un ulteriore aspetto che la relazione di attestazione deve contenere secondo il legislatore riguarda: un esplicito giudizio sulla veridicità dei dati aziendali presi a base per la formulazione del piano⁹¹. Con riferimento alla veridicità dei dati aziendali abbiamo visto come i principi di che l'attestatore deve seguire per verificare la correttezza e la coerenza delle stime sono quelli dello SP. Per l'attivo dello SP deve verificare l'esistenza dei beni e verificare il valore effettivo. Per il passivo deve verificare l'effettiva esposizione debitoria e la natura del debito.

Nel nostro caso specifico l'Attestatore ci fornisce una descrizione:

- della situazione patrimoniale della Società al 30/09/2012 (par. 4.1 pag. 11-22⁹²) andando ad analizzare ogni posta patrimoniale iscritta nel Bilancio;

⁹¹ Vedi capitolo III.3 "la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano"

⁹² Attestazione ex art. 67, comma 3, lett. d), R.D. 1942, n.267(L.F.)- *Prelios S.p.A.*

- delle attività di controllo poste in essere al fine di verificare la correttezza e la veridicità dei dati aziendali, avvalendosi di una società di revisione i cui risultati sono stati utilizzati dal professionista per le sue conclusioni (par.4.2 pag. 23-26⁹³).

Una volta descritte le attività di controllo poste in essere, l'attestatore ha riportato risultati raggiunti a seguito delle verifiche effettuate (par.4.3 pag. 27-51). Inoltre, il Professionista per avere un quadro completo ha indicato quelli che sono stati i fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 settembre 2012.

IV.1.5 La fattibilità del piano

Uno degli aspetti fondamentali nell'attestazione di un professionista, ampiamenti discussi nel corso del capitolo 3 riguarda il giudizio di fattibilità del piano. Nell'attestazione del caso Prelios, il giudizio di fattibilità del piano industriale tiene conto anche degli effetti derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo con le Banche creditrici. La fattibilità viene analizzata in maniera molto dettagliata dal professionista, attraverso:

- una panoramica sul mercato di riferimento all'interno del quale opera il Gruppo;
- una descrizione del Piano a livello consolidato che analizza tutte le

⁹³ Attestazione ex art. 67, comma 3, lett. d), R.D. 1942, n.267(L.F.)- *Prelios S.p.A.*

Business Unit di cui il Gruppo si compone con l'obiettivo di individuare le opportunità e i rischi che le BU potranno apportare per il buon andamento del Gruppo.

- una descrizione del Piano Strategico che è stata redatta anche a livello individuale di Prelios S.p.A. che è la società capogruppo. Sebbene il Piano consolidato dal punto di vista industriale sia sicuramente la migliore rappresentazione del Gruppo, le proiezioni economiche e finanziarie cui il professionista deve attestare, la fattibilità devono essere riferite alla sola Prelios S.p.A.
- una valutazione delle assunzione fondamentali del Piano, sviluppata dal documento redatto da una primaria società di consulenza la KPMG, nell'ambito del quale viene esaminato il Piano Consolidato e ne vengono messi in evidenza i punti di forza e di debolezza.

In seguito l'attestatore verifica se nel piano sia presente un'adeguata descrizione del programma di intervento e analizza le azioni che il management intende porre in essere, partendo dalla situazione attuale fino al momento in cui si potranno considerare realizzati gli obiettivi del piano.

Una delle novità introdotte dal CCI che ritroveremo nelle attestazioni future, riguarderà la fattibilità del piano che non sarà più solo economica ma il

professionista dovrà valutare anche la fattibilità giuridica del piano⁹⁴.

IV.1.6 Conclusione dell'attestazione

Il giudizio finale dell'attestatore rappresenta un aspetto fondamentale dell'incarico professionale⁹⁵ che deve essere espresso in relazione al contenuto dei documenti finali ricevuti. La relazione finale deve contenere separatamente: il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali e il giudizio di fattibilità del Piano.

L'attestatore può fare menzione nella sua relazione di eventuali modifiche del Piano e della relativa documentazione intervenute successivamente all'incarico o, alternativamente, lasciarne evidenza nelle carte di lavoro. La motivazione dell'attestazione dovrà essere accurata, dettagliata ed il giudizio finale espresso dovrà essere «tecnico», «oggettivo», «chiaro», «prudente» ed «adeguatamente motivato», in modo che gli interessati possano valutare le ragioni che hanno portato l'attestatore ad esprimere il giudizio sul piano.

Il parere del professionista può essere di due tipi:

- positive assurance: *«a nostro giudizio i dati previsionali sono stati predisposti utilizzando coerentemente le ipotesi poste a base per la redazione del piano»*

- negative assurance: *«non vi sono elementi per ritenere che le ipotesi utilizzate dagli amministratori non forniscano una base ragionevole per la predisposizione dei dati*

⁹⁴ Vedere cap III.3.1 “la fattibilità giuridica del piano”

⁹⁵ Principi di attestazione dei piani di risanamento, CNDCEC,2014

*previsionali».*⁹⁶

Nel caso in esame il professionista dichiara *“Il Piano di Prelios S.p.A. - valutato unitamente ai documenti a suo corredo, la relazione commissionata a KPMG nonché gli esiti della revisione effettuata da una primaria società di revisione, analizzata e fatta propria dallo scrivente- contengano gli elementi essenziali per poter essere oggetto di una valutazione ai fini di quanto richiesto ai sensi dell’art 67, comma 3, lett. d), L.F.”.*

L’esito della decisione presa dall’attestatore può essere sintetizzata con la seguente dichiarazione *“Il Piano dimostra, la possibilità di risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio finanziario del Gruppo Prelios e di Prelios S.p.A. nel presupposto che siano realizzati gli obiettivi del piano stesso...In conclusione lo scrivente alla luce di quanto precisato e dalle analisi effettuate ritiene la situazione contabile al 30 settembre 2012 di Prelios S.p.A. veritiera e il Piano fattibile.”*

Per quanto concerne le novità che troveremo con l’introduzione del C.C.I., rispetto alla Legge Fallimentare che disciplina i piani attestati di risanamento nell’ambito dell’esenzione da revocatoria degli atti a titolo a oneroso, dei pagamenti e delle garanzie concesse su beni del debitore (art. 67 comma 3 lett. d) L.F.), l’art. 56 del C.C.I. rubricato *“Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento”* riceve una sistematica collocazione acquistando dignità di

⁹⁶ Acquaroli A., Slide Lezione Ruolo del professionista

autonomo istituto giuridico. La nuova norma, pur mantenendo i medesimi requisiti e finalità previsti nella disciplina vigente, definisce, al secondo comma, il contenuto minimo obbligatorio del piano specificando l'obbligatorietà di indicare i tempi di attuazione delle ipotesi industriali e finanziarie poste alla base del piano e le eventuali soluzioni da adottare qualora si riscontrassero scostamenti tra gli obiettivi previsionali ipotizzati e i risultati concretamente raggiunti. Inoltre, il piano deve essere strutturato in modo da avere data certa e la forma scritta e deve ricomprendere le informazioni:

1. attuali (la situazione economico-patrimoniale e finanziaria, le cause della crisi nonché l'elenco analitico dei creditori, ivi inclusi, ammontare e stato delle trattative);
2. prospettiche (strategie d'intervento, tempi di recupero del riequilibrio finanziario nonché delle azioni programmate, oltre alle eventuali azioni correttive).

CONCLUSIONE

La crisi di impresa è un tema ricco di complicazioni ma sicuramente di estremo interesse ed attualità. L'importanza assunta dalle riforme dell'ultimo decennio è confermata da una pronuncia della Corte Costituzionale secondo la quale il nostro ordinamento è ormai caratterizzato da *«una nuova modalità di approccio alla crisi dell'impresa [...] connotata dal superamento della concezione liquidatoria [...] in favore di quella diretta alla conservazione del valore dell'azienda, per fini di utilità sociale»*⁹⁷.

Mutano, dunque, in modo significativo gli obiettivi di fondo dell'impianto originario. Come analizzato nel corso del Capitolo 1, la Legge Fallimentare del 1942 aveva una concezione essenzialmente liquidatoria, dal momento che considerava il fallito come un soggetto moralmente deprecabile e meritevole di trattamento sanzionatorio. L'intervento innovativo che si avrà con il C.C.I comporta un epocale mutamento, sia nelle modalità di «gestione» dell'impresa, sia nell'atteggiamento che i professionisti interessati dovranno tenere nella conduzione e gestione dello stato di crisi. L'obiettivo della Legge Delega 19 ottobre 2017, n. 155, è dunque quello di intervenire in modo organico su una

⁹⁷ Corte Cost., 22.07.2010, n. 270, in M. FERRO, *La legge fallimentare. Commentario teorico – pratico*, Padova, 2014, p. 2701.

disciplina che risale, nei suoi capisaldi, alla legge del 1942, che certamente è stata modificata, anche in modo significativo, nel corso di questi anni.

Il C.C.I. ha riconosciuto un ruolo centrale al professionista indipendente che non si limita alla sola attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità economica del piano. Il nuovo impianto normativo, che è intervenuto regolando e uniformando le procedure di composizione della crisi, ha esteso le attività del professionista attestatore prevedendo ulteriori fattispecie in cui la relazione del professionista indipendente può utilmente essere impiegata dalla società per ottenere una migliore gestione della procedura o una più celere definizione della procedura di allerta e composizione della crisi.

Il Legislatore ha definito ulteriormente i requisiti richiesti al professionista, indicando i criteri di nomina e delineando in modo più chiaro il contenuto dell'attestazione. Credo che lo scopo che il Legislatore sia quello di aumentare la credibilità di giudizio del professionista e di limitare le attestazioni ottimistiche, così da permettere il mantenimento sul mercato delle sole realtà imprenditoriali veramente meritevoli di tutela.

L'obiettivo del presente lavoro è stato quello di studiare e valutare l'importanza della figura del professionista attestatore nella composizione negoziale della crisi, analizzando gli articoli della L.F. e confrontandoli con il nuovo C.C.I. per di avere un quadro completo su quella che è la procedura che

porta il professionista a rilasciare l'attestazione circa la fattibilità economica e veridicità dei dati del piano redatto dall'impresa in crisi per cercare di risanare la propria posizione. È evidente dall'analisi delle differenze si possa notare come l'attestazione del professionista si è evoluta. Se con la L.F. doveva essere funzionale ad una valutazione della "ragionevolezza" del piano, adesso oggetto di valutazione sarà, oltre che la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità economica e giuridica dello stesso.

Al termine dell'analisi eseguita, è possibile quindi affermare che siamo in un'epoca in cui la rapidità, la velocità e la dinamicità dei fenomeni economici sono tali che spesso il legislatore è incapace di tenerne il passo, il ruolo del professionista attestatore, che è divenuta figura centrale delle procedure di crisi, richiede un'adeguata preparazione e una approfondita conoscenza delle tecniche di risoluzione della crisi e dei profili processuali in quanto ricopre un incarico di notevole importanza e responsabilità. Sarà sempre più importante l'attestatore poiché le imprese non potranno più posticipare l'emersione della crisi come avvenuto in passato, ma dovranno tempestivamente riconoscere uno stato di sofferenza e intervenire a riguardo. Risulta semplice, pertanto, pensare che siano esse in "salute" che in "crisi", il professionista sarà chiamato a ricoprire un ruolo centrale nelle imprese, ruolo che potrebbe spaziare dal consulente "di fiducia" dell'imprenditore al consulente esterno con specializzazioni ad hoc, dal

componente del collegio sindacale alla figura del revisore, o più specificatamente, come attestatore di piani di risanamento o di membro dell'OCRI.

BIBLIOGRAFIA

AMADUZZI A.; *L'azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*; Utet; Torino; 1986.

AMBROSINI S., *Accordi di ristrutturazione dei debiti e finanziamenti alle imprese in crisi*, Zanichelli, 2012

AMOROSO G., BAGAGLIA D., BRAMIERI M., RUBBOLI G.; *La crisi d'impresa nelle PMI. I nuovi strumenti per affrontarla e risolverla secondo la riforma delle procedure concorsuali. I processi di turnaround*; Egea; 2009;

ANDREANI G., *Le nuove disposizioni fallimentari e fiscali*, Il Fisco, 2015

APICE U., MANCINELLI S., *"Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi"*, Giappichelli Editore, Torino, 2012

BASTIA P.; *La pianificazione e il controllo dei risanamenti aziendali*; Giappichelli Editore; Torino; 1996.

BELLOMO S., *Soluzioni negoziali alla crisi d'impresa*, Franco Angeli, 2012

BERTOLI G., *Crisi d'impresa, ristrutturazione e ritorno al valore*, Egea, Milano, 2000

BONFANTI S., CESONI P., *Manuale di diritto fallimentare*, Cedam, Padova, 2007
Bozza E., *La crisi d'impresa*, Sistemi Editoriali, 2011

BRESCIA G., *Le attestazioni degli esperti richieste dalla legge fallimentare e in particolare la relazione (ex art.161 L.F. comma 3) per la ammissione al concordato preventivo*, www.ilcaso.it, 2009

BUFFELLI G., *Convegno sulla crisi di impresa nella recente evoluzione normativa*, Bergamo, 2012

CECCHINI S., *La crisi d'impresa; Diagnosi, previsioni e procedure di risanamento*, Franco Angeli, Milano, 2013

CHIARRUTTINI S., *Il contenuto dell'attestazione professionale*, in Fabiani M. e Guiotto A., *Il ruolo del professionista nei risanamenti aziendali*, Eutekne, 2012

- CIVETTA M. *Attestazione ex art. 67, comma 3, lett. d), R.D. 1942, n.267(L.F.)*- Prelios S.p.A.
- COMUZZI E., *L'analisi degli squilibri finanziari d'impresa*, Giappichelli, Torino 1995
- DANOVI A., QUAGLI A.; *Gestire la crisi d'impresa. Processi e strumenti di risanamento.*; Wolters Kluwer; Vicenza; 2015
- DELLA CORTE V., *Analisi della bibliografia sulle crisi d'impresa*, in Sciarelli S., *La crisi d'impresa*, Padova, Cedam, 1996
- DI MARZIO F., *Il diritto negoziale della crisi d'impresa*, Milano 2011
- FABIANI M., GUIOTTO A., *Il ruolo del professionista nei risanamenti aziendali*, Eutekne, Torino, 2012,
- FERRERO G., *Finanza Aziendale*, Giuffrè, Milano, 1981
- FERRO, ROVERONI, *La legge fallimentare*. Decreto legislativo 12 settembre 2007, n.169, Commentario teorico-pratico, Padova, 2008
- FISCHETTI C., *Crisi d'impresa: alcune considerazioni sulla figura dell'attestatore a un anno dal Decreto Sviluppo*, 2013.
- FORTUNATO S., *La responsabilità civile del professionista attestatore nei piani di sistemazione della crisi d'impresa*, Il Fallimento, 2009
- GARZELLA S., “*La strategia di risanamento*” in “*Contabilità, finanza e controllo*”,2011
- GIORGINO M.C.; *Crisi aziendale e prevenzione. Metodologie e modelli per prevedere il prevedibile*; Franco Angeli; Milano; 2015
- GUATRI L., *Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore*,Giuffrè Editore; Milano,1995
- GUATRI L.; *Crisi e risanamento delle imprese*; Giuffrè Editore; Milano; 1986

MARASCA S, *Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico*; Esculapio; Bologna; 2011.

MICHELOTTI F., *La relazione del professionista ed i limiti del controllo giudiziale del Tribunale in sede di ammissione al concordato preventivo*, Il Fallimento, n. 8/2010.

MINNITI G., *La “nuova” responsabilità penale dell’attestatore*, Il fallimentarista, 2012

MISINO V., *La relazione prevista dal secondo comma del novellato art.161 l.f.*, Fallimento online, Ipsoa, Milano 2005

MUNARI A., *Crisi di impresa e autonomia contrattuale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione*, Giuffrè, Milano, 2012

NARDECCHIA G. B., *Professionisti attestatori: requisiti stringenti e sanzioni*, Il Sole24Ore, 9 luglio 2012

PAOLANI M., *La crisi della piccola impresa tra liquidazione e risanamento*, Giappichelli, Torino, 2003

PATTI A., *Quale professionista per le nuove soluzioni della crisi d’impresa alternative al fallimento*, Il Fallimento, 2008, pag. 1073

PENCARELLI T., *Le crisi d’impresa. Diagnosi, previsione e procedure di risanamento*; Franco Angeli; Milano; 2013

PINTO A., “*Le ultime riforme della legge fallimentare: la legge n. 134/2012*”, Ottobre 2012

PODIGGHE F., MADONNA S.; *I modelli di previsioni delle crisi aziendali: possibilità e limiti*; Egea Editore; Milano; 2006

POLLIO M., LONGONI M, *La riforma del fallimento: il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza*, Class Editori,2019

Principi di attestazione dei piani di risanamento – Documento approvato dal CNDCEC il 3-9-2014 – A cura di AIDEA, IRDEC, ANDAF, APRI, OCRI

- PROSPERI S., *L'insolvenza e la crisi aziendale: aspetti introduttivi*, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 5
- RANALLI R., *L'attestazione del professionista degli accordi di ristrutturazione: presupposti, contenuti e finalità*, Il Fallimentarista, 2011
- RIPARBELLI A., *Il contributo della ragioneria nell'analisi dei dissesti aziendali*, Franco Angeli, Milano, 2005
- ROSSI E., SERGIACOMO A., *Concordato preventivo: condizioni per il pagamento parziale dei creditori privilegiati*, Il Fisco, n.10/2012
- RULLANI E., *La conoscenza e le reti: gli orizzonti competitivi del caso italiano e una riflessione metodologica sull'economia di impresa*, Sinergie
- SAITA M., *Economia e strategia aziendale*, Giuffrè, Milano 2001
- SALVARDI F., *I requisiti dell'attestatore alla luce della L.134/12 e della circolare dell'IRDCEC dell'11.02.13: focus sull'indipendenza*, il caso, 2013
- SCHIANO DI PEPE G., *Il diritto fallimentare riformato*, Cedam, Padova, 2007
- SCIARELLI S., *La crisi d'impresa. Il percorso gestionale di risanamento nelle piccole e medie imprese*, Padova, Cedam, 2006
- SIRLEO G., *La crisi d'impresa e i piani di ristrutturazione*, Aracne, 2009
- SOSTERO U. FERARESE P. MANCIN M., *L'analisi economico finanziaria di bilancio*, Giuffrè, Milano, 2000
- STANGHELLINI L., *Finanziamenti-ponte e finanziamenti alla ristrutturazione*, Il fallimento, 12/2010
- TORN A., *Crisi d'impresa e restructuring*, Gruppo 24ore, 2013

SITOGRAFIA

www.cortedicassazione.it

www.ilfallimentarista.it

www.ilsole24ore.com

www.brocardi.it

www.gazzettaufficiale.it